



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(REP. N. 08/2023)
Riunione del 19 luglio 2023
Volume A**

Il giorno 19 luglio 2023, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito, presso l'aula Mazzini - via Balbi 5, il Consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno, secondo l'ordine di trattazione delle pratiche:

- 143) Comunicazioni
- 144) Verbale seduta del 20 giugno 2023 (Rep. N. 07/2023)
- 145) Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2023
- 146) Ciclo della *performance* 2023: monitoraggio *in itinere*
- 147) Approvazione di un contributo straordinario al CUS per interventi di manutenzione straordinaria del campo polivalente di Valletta Puggia
- 148) Finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato
- 149) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti
- 150) Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato dei dirigenti - anno 2022
- 151) Ricorso in appello presentato da ex collaboratrice e assegnista dell'Ateneo per il riconoscimento di differenze retributive - proposta di transazione
- 152) Atto di citazione presentato dall'Università di Genova nei confronti di un'ex titolare di assegno di ricerca per il recupero del credito derivante dal mancato preavviso di recesso - proposta di transazione
- 152bis) Esecuzione di sentenza di condanna della Corte dei Conti nei confronti di ex dipendente dell'Ateneo - autorizzazione alla sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare incardinata nante il Tribunale di Genova
- 153) Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) - modifiche di statuto
- 155) Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui al D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022: parere
- 154) Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3067 del 08.07.2021 in vigore dal 23.07.2021: parere
- 156) Adozione del nuovo Regolamento sull'assunzione di incarichi e sull'esercizio di attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori: parere
- 157) Emendamenti alle norme di funzionamento del Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture (CIELI)
- 158) Emendamenti al regolamento didattico e di organizzazione di UniGeSenior
- 159) Adozione del Regolamento per la concessione di contributi straordinari per eventi di terza missione e public engagement
- 160) Soppressione del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA)
- 161) Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SimAv): valutazione del mantenimento della struttura quale centro di servizio di Ateneo e definizione degli assetti compositivi degli organi collegiali
- 162) Revisione organizzativa: CeDIA, SBA, CENVIS e altri interventi
- 162bis) Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità: integrazione e aggiornamento della composizione dell'*Advisory Board*
- 163) Adesione alla Fondazione "Fit 4 MedRob"
- 164) Contribuzione studentesca dell'Università di Genova: A) determinazione contribuzione studentesca a.a. 2023/2024; B) modifiche al regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari
- 165) Scuole di specializzazione: a) determinazione contributo seconda rata scuola di specializzazione in ortognatodonzia b) schema tipo convenzione con Regione Liguria

per il finanziamento di borse di studio nell'ambito della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

- 166) Master universitari: istituzione
- 167) Programma di ricerca e innovazione PNRR "MNESYS – A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease": garanzia UniGe per eventuali importi oggetto di recupero e modifica Accordo tra Università degli Studi di Genova e MNESYS scarl
- 168) Programma di ricerca e innovazione PNRR "RAISE – ROBOTICS AND AI FOR SOCIO ECONOMIC EMPOWERMENT: proposta di accordo pluriennale di versamento all'HUB Raise Scarl
- 169) AccordO per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione PNRR "RAISE - ROBOTICS AND AI FOR SOCIO ECONOMIC EMPOWERMENT" - Spoke 4 - tra Università degli Studi di Genova e Leonardo S.p.A.
- 170) Contratti di licenza esclusiva di brevetti a favore di Teseo s.r.l.
- 171) Proposta di adozione del catalogo dei prodotti personalizzati a marchio UniGe e relativo tariffario
- 172) Ratifica decreti rettorali
- 172A) Ratifica D.R. d'urgenza n. 3060 del 29/06/2023 di autorizzazione all'adesione alla convenzione-quadro regionale per i servizi assicurativi
 - 172B) Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza con cui si dispone la partecipazione dell'Università degli Studi di Genova alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con A.R.I.S. – Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali S.R.L. (mandataria), e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (mandanti) avente ad oggetto il progetto "Distributed and coordinated drone swarm for fire detection and suppression activities - UAF"
 - 172C) Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza con cui si dispone la partecipazione dell'Università degli Studi di Genova alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con Leonardo s.p.a.(Capofila e mandataria), Eurotech s.p.a., la Fondazione Bruno Kessler, il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Catania (mandanti)avente ad oggetto il progetto "*Arrowhead Flexible Production ValueNetworks – Arrowhead FPVN*"
- 173) Convenzioni e accordi
- 173A) Rinnovo della Convenzione tra la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore e l'Università degli Studi di Genova
 - 173B) Addendum alla Convenzione attuativa sottoscritta tra l'Università degli studi di Genova e Danieli Centro Combustion s.p.a.
 - 173C) Proroga convenzione tra il Politecnico di Milano e l'Università degli studi di Genova per l'attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in Design Navale e Nautico (LM-12)
 - 173D) Stipula dell'Implementation agreement tra l'Università di Genova e la Faculty of Dentistry of Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport (AASTMT)
 - 173E) Convenzione per la realizzazione del progetto con codice PNC-E3-2022-23683267 PNC-HLS-DH finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Programma "Ecosistema Innovativo della Salute" - Codice univoco investimento: PNC-E.3

Per la trattazione delle seguenti pratiche 164, 165 e 166 viene invitata in aula la dott.ssa De Nadai la quale si assenterà al momento dell'assunzione delle relative delibere.

Il rettore espone sull'oggetto:

164) CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA: A) DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2023/2024; B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI

la seguente predisposta istruttoria:

SEZIONE A) DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2023/2024

Il rettore sottopone al Consiglio di amministrazione la proposta di determinazione della contribuzione studentesca e dei benefici a favore degli studenti per l'anno accademico 2023/2024.

A tal riguardo, il rettore ricorda che, a decorrere dall'a.a. 2021/2022, sono in vigore le disposizioni del D.M. prot. n. 1014 del 3 agosto 2021 in materia di estensione degli interventi di esonero totale e parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale¹ previsti dalla Legge 232/2016, introdotti in via emergenziale per l'a.a. 2020/2021 dal D.M. 26 giugno 2020 n. 234² (vedere **Allegato 1**).

Con tale provvedimento ministeriale sono stati inoltre definiti nuovi criteri di riparto delle risorse a tal fine stanziato (165 milioni annui) a valere sul FFO, ai sensi dell'art. 1, comma 518, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Tale ammontare, introdotto in via emergenziale prima dell'estate 2020 per l'a.a. 2020/2021, è stato reso a tutti gli effetti strutturale dal 2021, per effetto della legge di bilancio 2021.

In particolare, con il D.M. 1014/2021 sono stati adottati, a decorrere dall'a.a. 2021/2022, i seguenti criteri:

1. è stata **ampliata** la fascia di **esonero totale** dal versamento del *contributo onnicomprensivo annuale* da 20.000 euro **fino a 22.000** euro di ISEE-Universitario (art. 1, comma 1, lett. a);
2. sono state **innalzate** le **percentuali** di **esonero parziale** per le fasce di ISEE-Universitario superiori a 22.000 euro e non superiori a 28.000 euro (art. 1, comma 1, lett. b);
3. sono state **rimodulate le quote assegnate a ciascun intervento** (art. 1, comma 1, lett. a), b), c)), in particolare a valere sulla quota di risorse destinata a interventi di esonero autonomamente definiti dagli Atenei - art. 1, comma 1, lett. c).

Per quanto attiene gli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, si ricorda che la manovra contributiva adottata dall'Ateneo già a decorrere dall'a.a. 2020/2021, risulta più a favore degli studenti, per cui non sono risultate necessarie integrazioni/compensazioni:

¹ Contributo introdotto dalla L. 232/2016. La norma prevede altresì esoneri totali e parziali dal versamento del contributo stesso correlate al reddito e al merito.

² Il DM 234/2020 aveva previsto, per l'anno accademico 2020/21, una disciplina transitoria a sostegno del diritto allo studio universitario per contrastare gli effetti epidemiologici da COVID19, con una ridefinizione delle modalità di applicazione degli esoneri totali e parziali dal versamento del *contributo onnicomprensivo annuale* previsti dalla Legge n. 232/2016, più a favore di determinate categorie di studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale (con relative erogazioni di risorse economiche agli Atenei, per complessivi € 165.000.000, a valere sul Fondo per il Finanziamento Ordinario per l'anno 2020).

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi Legge n. 232/2016		
	DM 234/2020 (a.a. 2020/2021)	DM 1014/2021 (a decorrere da a.a. 2021/2022)	Interventi UNIGE (aa.aa. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023)
20.000<X≤22.000	80%	100%	100%
22.000<X≤24.000	50%	80%	100%
24.000<X≤26.000	30%	50%	60%
26.000<X≤28.000	20%	25%	40%
28.000<X≤30.000	10%	10%	20%

Per quanto riguarda il punto 3, la rimodulazione delle risorse ha previsto un aumento dei fondi destinati agli interventi di cui al punto 1 (in considerazione dell'estensione della *No Tax Area*), per l'integrazione dei quali sono state ridotte le altre due poste finanziarie, in particolare, la quota assegnata agli interventi di esonero autonomamente definiti dagli Atenei (art. 1, comma 1, lettera c), DM 1014/2021):

ESONERI TOTALI E PARZIALI contributo onnicomprensivo Interventi in attuazione dell'art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77						
Norma che ha previsto integrazione FFO	incremento FFO (euro)	anno accademico	DM attuativo	ripartizione incremento FFO (euro)		
				art.1 lettera a)	art.1 lettera b)	art.1 lettera c)
DL 34/2020 (per solare 2020)	165 milioni	2020/21	DM 234/2020	50 milioni (*)	65 milioni	50 milioni
L 178/2020 legge di bilancio 2021 (a decorrere da solare 2021)	165 milioni	2021/22	DM 1014/2021	70 milioni (*)	60 milioni	35 milioni

(*) che vanno a sommarsi all'integrazione del FFO di 105 milioni di euro previsti dal comma 265 della Legge n. 232/2016 a decorrere dal 2018.

Si ricorda che la Legge n. 232/2016 (all'art.1, comma 265), ha disposto l'incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da ripartire tra le università statali in proporzione al numero degli studenti:

- esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 68/2012;
- esonerati dal pagamento del nuovo contributo onnicomprensivo annuale ai sensi della Legge n. 232/2016, art. 1, comma 255; moltiplicato per il costo standard di ateneo per studente in corso (per il 2018 € 7.227; per il 2019 € 7096; per il 2020 € 7256, come da DM 8 agosto 2018, n. 585 - per il 2021 € 6951; per il 2022 € 6925, come da DM n. 1015 del 4 agosto 2021).

Sulla base delle disposizioni ministeriali, la comunicazione dei dati degli esoneri applicati da parte di questo Ateneo per l'a.a. 2022/2023 ha avuto luogo in *2 tranches*:

- la prima entro il 15 novembre 2022, seguita dall'erogazione di una prima quota delle risorse disponibili, pari a **€ 1.300.928** (dicembre 2022);
- la seconda entro lo scorso 15 aprile 2023. I dati comunicati entro tale ultima data sono stati utilizzati ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione delle restanti risorse, pari a **€1.175.491**, recentemente notificate dal MUR con nota prot. 7995 del 27 giugno 2023.

per un totale complessivo di **€ 2.476.419**.

Con riferimento agli esiti definitivi del suddetto monitoraggio, si rileva che le risorse disponibili per le lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, del D.M. 1014/2021, sono risultate sufficienti ad assicurare l'intera copertura della perdita di gettito in relazione all'entità degli esoneri disposti dagli Atenei.

Per quanto riguarda gli interventi di esonero definiti in autonomia dagli Atenei ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. 1014/2021, viene evidenziato che risultano risorse non utilizzate per diversi Atenei.

Pertanto, in assenza di fabbisogno di ulteriori risorse per gli interventi di cui alle sopraindicate lettere a) e b), gli importi non utilizzati di cui alla lettera c), pari a complessivi € **8.153.471** [per UniGE si rileva un residuo di € 470.661, derivante dalla differenza tra le risorse attribuibili per gli interventi di cui alla lettera c) - pari a € 861.431- e la cifra effettivamente assegnata sulla base degli interventi effettuati, pari a €390.770] saranno assegnati a **sostegno** degli interventi di **esonero** a integrazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del DM 1014/2021 per l'a.a. **2023/2024**.

L'art. 2, comma 4, del D.M. 1014/2021 prevede che gli interventi in parola possono essere rimodulati, sentita la CRUI, con successivi decreti da adottare entro il **30 giugno** antecedente l'anno accademico di applicazione, in relazione agli esiti del monitoraggio. Si fa presente che non risultano al momento pervenute indicazioni ministeriali di variazione dell'impianto contributivo, le cui disposizioni si possono pertanto al momento **considerare reiterate**.

Al fine di valutare una eventuale conferma anche per l'a.a. 2023/2024 degli interventi migliorativi adottati dagli organi di ateneo per l'a.a. 2022/2023 rispetto alle citate disposizioni normative, sono stati analizzati i dati degli introiti relativi agli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (pressoché definitivi), nonché gli importi ministeriali compensativi ricevuti per il 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 a livello di FFO ai sensi dell'art. 1, comma 265, Legge n. 232/2016 (che risultano rispettivamente pari a €1.894.974,00, € 1.635.545,00, € 1.894.828,00, € 1.878.587,00 e €1.696.755,00 - dati forniti da area risorse e bilancio) e ai sensi dei decreti ministeriali 234/2020 e 1014/2021.

Da un'analisi comparativa dei dati con quelli del precedente sistema contributivo, se agli introiti 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 si sommano i maggiori trasferimenti ministeriali in termini di FFO relativi agli esoneri totali e parziali introdotti dalle citate normative, si registra il seguente andamento:

COMPARAZIONE INTROITI PER ANNO ACCADEMICO (rilevazione dati CeDIA del 29 giugno 2023) e ASSEGNAZIONI MINISTERIALI										
a.a.	introiti				>FFO NO TAX AREA L. 232/2016	assegnazioni ministeriali				totale generale
	1^ rata	2^ rata	3^ rata	totale introiti		Altri interventi DM 234/2020 e DM 1014/2021				
						1^ assegnazione	2^ assegnazione	totale	DM di riferimento	
2016/17	13.374.602 €	26.680.782 €		40.055.384 €						40.055.384 €
2017/18		21.306.316 €	18.706.270 €	40.012.586 €	1.894.974 €					41.907.560 €
2018/19		20.922.697 €	18.361.521 €	39.284.218 €	1.635.545 €					40.919.763 €
2019/20		20.487.312 €	17.823.131 €	38.310.443 €	1.894.828 €					40.205.271 €
2020/21		20.250.497 €	17.630.456 €	37.880.953 €	1.878.587 €	1.553.387 €	1.381.896 €	2.935.283 €	DM 234/2020	42.694.823 €
2021/22		20.234.041 €	17.384.111 €	37.618.152 €	1.696.755 €	1.616.804 €	1.048.547 €	2.665.351 €	DM 1014/2021	41.980.258 €
2022/23		19.646.049 €	4.139.845 €	23.785.893 €		1.300.928 €	1.175.491 €	2.476.419 €	DM 1014/2021	26.262.312 €

I dati relativi all'anno accademico 2022/2023 non sono ancora definitivi in quanto la scadenza ordinaria per il versamento della 3^ rata è stata prorogata dal 2 maggio al 20 luglio 2023 (intervento agevolativo dell'Ateneo a favore degli studenti, conseguente alla proroga al 15 giugno 2023 delle sessioni di laurea a.a. 2021/2022) e sono ancora in corso versamenti e contabilizzazioni (gli studenti dal 21 luglio al 19 agosto 2023 possono versare la rata con mora agevolata di € 20,00 - l'importo introitabile rilevato al 29 giugno 2023 ammonta a € **19.216.869,20**).

Tuttavia, ad invarianza delle risorse stanziare e tenuto conto:

- dei risultati finanziari incoraggianti rilevati per il 2022/23 (anche se inferiori a quelli rilevati lo scorso anno nello stesso periodo per la 3^a rata 2021/2022 - rilevazione del 5 luglio 2022 pari a € **19.767.141** - conseguenti a un leggero calo degli iscritti [n. 33911 a.a. 2021/2022; n. 33182 a.a. 2022/2023] e a una maggiore concentrazione degli stessi nelle fasce reddituali più basse [da € 0 a € 22.000,00 di ISEE-U], che usufruiscono delle agevolazioni contributive previste dal DM 1014/2021) e dei fondi ministeriali già assegnati;
- delle modalità di ristoro delle perdite di gettito correlate agli interventi di cui al D.M. 1014/2021 e della possibilità di riassegnazione per l'anno accademico successivo delle somme residue relative agli interventi autonomamente definiti dagli Atenei;

si ritiene di poter affermare la sostenibilità finanziaria della manovra adottata per l'a.a. 2022/2023 deliberata nel mese di luglio 2022 e di confermarla anche per il prossimo anno accademico 2023/2024.

Eventuali manovre rettificative potranno invece essere eventualmente valutate per il successivo anno accademico, sulla base: dei risultati definitivi per l'a.a. 2022/23; dell'incremento del FFO-*No Tax Area* per il 2023; delle eventuali azioni ministeriali di diversa definizione degli esoneri, totali o parziali, e dei criteri di riparto delle risorse tra le università.

La proposta di conferma della contribuzione agevolativa può peraltro rappresentare un ulteriore messaggio positivo dell'Ateneo nei confronti degli studenti e delle loro famiglie che, a seguito del periodo emergenziale, possono trovarsi ancora in difficoltà economiche.

Si propone, ulteriormente, di:

- a) mantenere attivo l'esonero totale dal versamento del contributo universitario a favore degli studenti iscritti presso questo Ateneo a corsi di laurea di I o II livello, ai quali è **revocata** la **borsa per il diritto allo studio universitario** erogata da **ALISEO** (Agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento) per **mancato raggiungimento dei requisiti di merito** alla fine del primo anno di corso, analogamente a quanto previsto dal Piano Regione Liguria per il diritto allo studio universitario-2011 che esonera tali studenti dal versamento della tassa regionale, al fine di adottare una linea operativa comune.

Si ricorda che buona parte di questi studenti ha un indicatore reddituale inferiore a € 24.000,00 (il limite reddituale per la fruizione dei benefici ALISEO è € 25.000,00) e usufruirebbe pertanto, anche in caso di revoca, dell'esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi dell'art. 1, comma 256, della Legge 232/16 (integrata dal D.M. 1014/21 e dalle delibere degli Organi di governo di Ateneo), considerato che per gli iscritti al primo anno l'unico parametro di riferimento è l'ammontare del reddito familiare;

- b) esonerare totalmente dal versamento della contribuzione studentesca gli studenti che si iscrivono tardivamente ai corsi di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (classe LM-46) a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito in epoca successiva a quella di svolgimento delle lezioni del 2° semestre (dopo il 31 maggio). Tali studenti, non avendo usufruito di servizi, sono tenuti a versare esclusivamente l'imposta di bollo per la formalizzazione dell'atto di iscrizione per il mantenimento del posto acquisito.

In caso di iscrizione tardiva, sempre a seguito di scorrimento, nel periodo dal 1° febbraio al 31 maggio, si propone di esonerare lo studente dal pagamento della seconda rata, per cui sarà tenuto a versare esclusivamente la prima rata (imposta di bollo e tassa regionale) e la terza rata della contribuzione studentesca, graduata in base all'ISEE-U (se prodotto), con l'applicazione sulla stessa di eventuali benefici (es. esonero nucleo familiare).

Per quanto attiene l'ammontare dei **CONTRIBUTI** per servizi prestati dall'Università su richiesta dello studente, si propone la conferma delle tipologie e degli importi deliberati per l'anno accademico 2022/2023 (**Allegato 2**), compresi:

- ✓ il contributo versato dagli studenti per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale e locale (**€ 50,00** per i concorsi di ammissione svolti con modalità in presenza e **€ 30,00** per i concorsi di ammissione svolti con differenti modalità da quella in presenza).

È stato invece fissato in **€ 30,00** il contributo da versare al CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso) per lo svolgimento di ogni test TOLC (Test *online* CISIA) per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024.

È inoltre confermata la gratuità delle prove di verifica delle conoscenze iniziali per i corsi ad accesso libero.

- ✓ Il contributo di **€ 200,00** per la partecipazione alla sessione di novembre 2023 delle procedure di abilitazione alle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, alle professioni di Dottore Commercialista, Esperto Contabile, Odontoiatra e Farmacista, alla prova pratica valutativa finalizzata all'abilitazione di Psicologo (D.I. n. 567/2022) e al tirocinio pratico-valutativo *postlauream* ex D.M. n. 445/2001 finalizzato all'abilitazione di Medico-Chirurgo, che rimane di importo pari a quello della sessione di luglio 2023, deliberato dagli organi accademici nelle sedute di luglio 2022.

Il contributo dell'anno 2024 per la partecipazione alle anzidette procedure di abilitazione è invece riportato al valore ordinario, ante-emergenza Covid, di **€ 250,00** indipendentemente dalla modalità di svolgimento e dal numero delle prove d'esame.

Per quanto riguarda gli altri **INCENTIVI** a favore degli studenti, oltre ai citati esoneri totali e parziali dal versamento del contributo universitario previsti dalla Legge n. 232/2016, come revisionati sulla base degli interventi adottati in applicazione del D.M. 1014/2021, e agli esoneri totali previsti dall'art. 9¹, del D.Lgs. n. 68/2012, commi 2, 3, 4, si propone di confermare le altre forme di esonero totale o parziale previste dall'Ateneo per l'anno accademico precedente, indicate nell'Allegato 2.

A questo proposito, si ricorda che, a seguito di iniziativa da parte del Comitato Pari Opportunità e di delibera di approvazione da parte degli organi di governo di Ateneo nelle sedute di luglio 2022, è stato introdotto per l'a.a. 2022/2023 un esonero parziale del 30% a valere sulla 3^a rata della contribuzione studentesca a favore degli/delle studenti/studentesse che rivestono la figura di *caregiver* familiare, così come definita dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, c. 255), o di *caregiver* naturale, ovvero gli/le studenti/studentesse genitori (anche adottivi) di bambini fino all'età di 36 mesi.

Si ricorda inoltre che è stato ritenuto opportuno, prima di far eventualmente rientrare la disciplina all'interno del Regolamento contribuzione studentesca e benefici, anche al fine di una valutazione dell'impatto finanziario e operativo, sperimentare l'applicazione del nuovo esonero per l'anno accademico 2022/2023.

Il nuovo beneficio ha ottenuto un *feedback* positivo da parte dell'utenza: sono pervenute 28 richieste di accesso da parte di *caregiver* familiari e 20 da parte di *caregiver* naturali.

Per le fasce reddituali tutelate dalla normativa vigente (redditi ISEE-U fino a € 30.000,00 - Legge 232/2016; D.M. 1014/2021), gli esoneri in parola sono stati applicati solo

¹ L'art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012 (commi 2,3,4) prevede l'esonero totale dal versamento della contribuzione a favore di:

- ✓ vincitori e idonei delle borse regionali per il diritto allo studio (comma 2 - esonero totale tassa regionale e contributo universitario onnicomprensivo);
- ✓ disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66% (comma 2 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo);
- ✓ stranieri titolari di borsa di studio del Governo italiano (comma 3 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo);
- ✓ studenti che interrompono la carriera per infermità gravi, documentate (comma 4 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo).

se più a favore degli studenti a seguito di analisi comparativa con la contribuzione ordinaria calcolata sulla base della normativa di settore citata.

In considerazione della sostenibilità dal punto di vista finanziario dell'iniziativa (ha comportato un mancato introito di € 4.596,91), ritenendo quest'ultima meritevole di attenzione, anche al fine di rafforzare l'immagine dell'Università di Genova come Ateneo inclusivo e improntato alla tutela delle pari opportunità, si propone di formalizzare l'applicazione dell'esonero parziale all'interno del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici (art. 9), come precisato nella Sezione 2 della presente istruttoria.

Si ricorda che l'Università di Genova ha aderito al progetto "PA 110 e Lode" promosso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione nell'ambito del più ampio piano straordinario di formazione e aggiornamento rivolto a tutti i dipendenti pubblici denominato "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese", finalizzato all'acquisizione di competenze più aderenti alle nuove sfide della Pubblica Amministrazione (*reskilling*) e all'ampliamento delle capacità, così da poter crescere e professionalizzare il contributo del dipendente (*upskilling*).

Il Protocollo d'Intesa (durata triennale), sottoscritto in data 25 luglio 2022, prevede, per l'iscrizione a tempo pieno ai corsi di laurea/laurea magistrale, la riduzione dell'importo del *contributo onnicomprensivo annuale* (corrispondente alla 2^a e 3^a rata della contribuzione studentesca), a carico dello studente dipendente pubblico, graduato in base al valore dell'ISEE-U, del:

- 30% se l'ISEE-U è nella fascia € 0>40.000,00;
- 20% se l'ISEE-U è nella fascia € 40.000>60.000,00;
- 5% se l'ISEE-U è superiore a € 60.000,00 (oppure in assenza di ISEE-U).

L'esonero parziale si applica in seguito alla verifica dei requisiti di merito previsti dalla Legge 232/16, richiamati dall'art. 6, comma 3, del Regolamento contribuzione studentesca e benefici.

Per l'iscrizione ai Master universitari rientranti nel "Progetto PA 110 e lode", è previsto l'esonero totale dal versamento del contributo universitario (€ 250,00).

Per l'a.a. 2022/23, sono pervenute n. 8 richieste di accesso ai benefici.

Si ricorda che, a seguito dell'emanazione del D.M. 752 del 30 giugno 2021 "Finanziamento straordinario agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento" è stato assegnato all'Ateneo un finanziamento per la realizzazione di obiettivi finalizzati a rimuovere le diseguaglianze, connesse alla condizione sociale e personale.

Tra le azioni previste dall'art. 2, comma 3, del decreto, per il raggiungimento degli obiettivi, alla lettera o) sono previsti interventi volti a favorire l'equilibrio di genere nell'accesso alle diverse aree disciplinari dei corsi di studio.

A tal fine è stato emanato il 28 settembre 2022 un bando per l'assegnazione di esoneri totali dal versamento del contributo universitario per studentesse iscritte nel 2022/2023 per la prima volta (prima immatricolazione) a un corso **STEM** di UniGe, con voto di maturità pari o superiore a 80/100 e valore ISEE-U non superiore a € 60.000,00.

Sono pervenute n. 166 domande di fruizione del beneficio contributivo e, a seguito dell'analisi dei requisiti prescritti, n. 87 sono risultate ammissibili, per un valore complessivo della contribuzione dovuta dalle studentesse interessate superiore ai fondi disponibili (€ 75.000), per cui è risultato necessario procedere alla redazione di una graduatoria di assegnazione.

Le candidate sono state ammesse al finanziamento secondo l'ordine di arrivo delle domande e fino al totale utilizzo della cifra a disposizione.

Si fa presente che, con nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 11512 del 27 giugno 2023, è stata comunicata agli Atenei la reintroduzione degli interventi a favore degli studenti fuori sede, residenti in un luogo diverso da quello in cui è ubicato l'immobile locato ai fini della frequenza dei corsi di studio, previsti per la prima volta dalla legge di

bilancio per il 2021 e applicati per l'a.a. 2020/2021. È stata inoltre prevista una dotazione di fondi annuale a partire dal 2023, che rende tali benefici a tutti gli effetti strutturali.

Con la citata nota ministeriale, che ha richiamato i seguenti riferimenti normativi:

- ✓ **art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Legge di Bilancio per il 2021), che al **comma 526** dispone l'istituzione di un fondo per il sostegno agli studenti *fuori sede* per l'anno 2021: *“Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000,00 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato”* e al **comma 527** demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526: *“Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio”* [in ottemperanza del quale, l'Università di Genova ha emanato un bando di selezione per gli/le iscritti/e presso l'Ateneo all'anno accademico 2020/21 e ha erogato, a seguito dell'attribuzione dei fondi ministeriali (€ 127.425,28), con Decreto Rettorale n. 5290 del 30 novembre 2022, n. 81 benefici dell'importo di € 1.573,15 cadauno];
- ✓ **art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197** (Legge di Bilancio per il 2023), che al **comma 580** dispone che *“Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024”*, demandando alle disposizioni di un **emanando decreto MUR-MEF**, l'attuazione della norma dettata dalla legge di bilancio 2023;

sono state comunicate agli Atenei, nelle more della conclusione dell'iter dell'adozione del decreto MUR-MEF di cui al punto precedente, le modalità attuative delle fasi procedurali, invitando gli stessi ad attivarsi nel senso che segue:

- ✓ emanare un bando di selezione rivolto agli/alle iscritti/e nell'a.a. 2022/2023 e finalizzato alla presentazione delle istanze di assegnazione del contributo alle spese di locazione abitativa per residenti in un luogo diverso da quello in cui è ubicato l'immobile locato, in concreto aventi diritto al sostegno economico, con pubblicazione dello stesso entro il 10 luglio 2023 (il bando è stato emanato con Decreto Rettorale n. 3219 del 7 luglio 2023);
- ✓ comunicare l'elenco dei beneficiari entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre 2023.

L'importo pro-capite del contributo da riconoscere agli/alle studenti/studentesse è determinato con provvedimento ministeriale, in rapporto alle risorse disponibili (4 milioni di euro per l'esercizio 2023) e al numero complessivo degli aventi diritto comunicato dai diversi Atenei statali.

Il Ministero assegnerà a ogni singolo Ateneo la quota parte delle risorse stanziata, in ragione del numero degli aventi titolo: le Università provvederanno quindi ad erogare il contributo agli/alle interessati/e.

Si fa presente che è fatta salva la possibilità per ciascuna Università d'integrare le disponibilità in oggetto con fondi propri. Considerata la natura strutturale della misura a partire dal 2024, ci si riserva, per il prossimo anno accademico, di valutare eventuali impegni finanziari da parte dell'Ateneo in aggiunta a quelli ministeriali.

TERMINI PER LA PRODUZIONE DELL'ISEE-UNIVERSITARIO A.A. 2023/24

Per quanto concerne la graduazione della contribuzione studentesca a.a. 2023/24 in base all'ISEE-U, si ricorda che tale indicatore è calcolato assumendo quale riferimento la dichiarazione della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente (Dichiarazione Sostitutiva Unica-DSU).

Si ripropongono anche per l'a.a. 2023/2024 i seguenti termini per la sottoscrizione della DSU integrale:

- dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 → periodo ordinario
- dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023 → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 100,00 (intervento agevolativo)
- dal 1° gennaio 2024 al 20 aprile 2024 → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 200,00

Ai fini dell'applicazione della mora fa fede la data di sottoscrizione della DSU.

Termini in deroga potranno essere autorizzati in via eccezionale solo per giustificate e documentate motivazioni, fatte salve eventuali esigenze conseguenti a interventi normativi.

TERMINI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE DEI DATI ISEE-U

- dal 12 luglio 2023 al 20 aprile 2024

Salvo modifiche che saranno prontamente comunicate agli studenti da parte degli Uffici.

Si ricorda che, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente che aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.

<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx>

PROPOSTE a decorrere da A.A. 2024/2025

Si sottopone, da ultimo, a questa assemblea una proposta di revisione del sistema di acquisizione e scadenze ISEE-U, nonché delle modalità di introito della contribuzione studentesca.

A partire dall'anno accademico 2024/2025 (x/x+1), per avere tempistiche adeguate per diffondere l'informativa agli/alle studenti/studentesse, si propone di fissare scadenze per la produzione dell'ISEE-U che non vadano oltre la fine dell'anno solare "x" per ragioni di:

- ✓ uniformità di trattamento nei confronti di tutti gli studenti. Con questa modalità la contribuzione studentesca risulterebbe graduata sulla base di valori ISEE-U attestati con riferimento a parametri reddituali e patrimoniali riferibili allo stesso anno solare (per a.a. 2024/2025, anno solare 2022);
- ✓ snellimento delle attività di gestione dei controlli dei dati autocertificati dagli studenti, tramite il sistema informativo di INPS, con possibilità di determinare tasso regionale e contribuzione universitaria in linea con le scadenze della contribuzione studentesca;
- ✓ maggiore certezza nella quantificazione dei crediti contributivi nei confronti degli studenti, al fine della redazione del bilancio di Ateneo.

Si propongono pertanto i seguenti TERMINI per la SOTTOSCRIZIONE della DSU integrale:

dal 1° gennaio anno solare "x" al 31 ottobre anno solare "x" → periodo ordinario

dal 1° novembre al 30 novembre anno solare "x" → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 100,00

dal 1° dicembre al 31 dicembre anno solare "x" → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 200,00

Ai fini dell'applicazione della mora farà fede la data di sottoscrizione della DSU.

Con riferimento alle modalità di gestione dei dati ISEE-U, si propone di implementare, con la collaborazione di CeDIA, un sistema di acquisizione informatizzata tramite consultazione diretta del sito INPS, previa autorizzazione da parte dello studente, senza necessità di autocertificazione dei dati reddituali da parte dello stesso.

Analogamente, si propone di informatizzare l'acquisizione dell'indicatore reddituale Parificato, rilasciato agli studenti stranieri (ad oggi la procedura di inserimento è manuale), tramite convenzione con i Centri di assistenza fiscale aderenti.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento della contribuzione studentesca, si fa presente che:

- ✓ nell'ultimo periodo, anche a seguito delle difficoltà economiche conseguenti alla crisi emergenziale causata dal Covid, sono sempre più numerose le richieste di rateizzazione della contribuzione studentesca che, se autorizzate a seguito del riscontro di gravi e documentate motivazioni, danno luogo a un processo articolato di verifiche e monitoraggio attualmente gestito manualmente dagli uffici, con notevole aggravio delle attività lavorative;
- ✓ analogamente a quanto sperimentato in piena emergenza pandemica per andare incontro agli studenti (possibilità di versare la 3^a rata in 2 quote), considerato il riscontro positivo da parte dell'utenza, si propone di rendere strutturale tale forma agevolata di pagamento sia per la seconda che per la terza rata della contribuzione studentesca a partire dall'a.a. 2024/2025.

Quest'ultima iniziativa è stata condivisa con il Prorettore per la Formazione e sono stati avviati contatti con CeDIA e con l'Area Risorse e Bilancio per verificarne la fattibilità tecnico-informatica e l'eventuale impatto negativo dal punto di vista contabile.

Non sono emerse particolari problematiche dal punto di vista informatico: salvo imprevisti, CeDIA dovrebbe essere in grado di rendere operativa la modifica già a decorrere dall'a.a. 2024/2025 (x/x+1).

L'area risorse e bilancio ha invece posto dei vincoli contabili.

L'area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione aveva proposto di spostare tutte le scadenze delle quote del contributo universitario (già a partire dalla 2^a rata) nell'anno solare "x+1" (sistema in uso presso altri Atenei). Tale criterio avrebbe consentito di calcolare in modo definitivo il contributo universitario prima del pagamento della 1^a quota, sulla base dell'ISEE-U acquisito entro il 31 dicembre dell'anno solare "x" (vedere proposta di variazione produzione ISEE-U sopra riportata).

L'area risorse e bilancio ha rilevato la necessità di introitare gli emolumenti relativi alla 2^a rata entro il 31/12 dell'anno solare "x" per ragioni di rispetto del fabbisogno finanziario.

Si propone, pertanto, un nuovo piano di rateizzazione strutturato come segue:

2^a RATA

- ✓ 1^a quota 2^a rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 novembre 2024;
- ✓ 2^a quota 2^a rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 dicembre 2024 (scadenza ufficiale);
oppure, a scelta dello studente
- ✓ Versamento dell'intero importo della 2^a rata entro il 20 novembre 2024;
oppure, a scelta dello studente
- ✓ Versamento dell'intero importo della 2^a rata entro il 20 dicembre 2024 (scadenza ufficiale).

3^a RATA

- ✓ 1^a quota 3^a rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 maggio 2025;
- ✓ 2^a quota 3^a rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 giugno 2025 (scadenza ufficiale);
oppure, a scelta dello studente
- ✓ Versamento dell'intero importo della 3^a rata entro il 20 maggio 2025;

oppure, a scelta dello studente

- ✓ Versamento dell'intero importo della 3^a rata entro il 20 giugno 2025 (scadenza ufficiale).

Il calcolo delle maggiorazioni per tardivo versamento decorrerà dal giorno successivo alle scadenze ufficiali.

Si propone quindi la nuova completa attuazione del suddetto schema contributivo a partire dall'a.a. 2024/2025.

In via sperimentale per l'a.a. 2023/2024 si propone di applicarlo solo per la 3^a rata.

3^a RATA - a.a. 2023/2024

- ✓ 1^a quota 3^a rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 maggio 2024;
- ✓ 2^a quota 3^a rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 giugno 2024 (scadenza ufficiale);
oppure, a scelta dello studente
- ✓ Versamento dell'intero importo della 3^a rata entro il 20 maggio 2024;
oppure, a scelta dello studente
- ✓ Versamento dell'intero importo della 3^a rata entro il 20 giugno 2024 (scadenza ufficiale).

La dirigente sottolinea che dette iniziative (nuove forme di esonero sopra evidenziate e nuove procedure amministrative correlate), volte a sostenere i nostri studenti e le famiglie comporteranno per il settore contribuzione studentesca e benefici - area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione e per i colleghi di CEDIA nuovi ulteriori incumbenti.

SEZIONE B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI - PARERE

In questa Sezione sono evidenziate alcune proposte di modifica al Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici (artt. 6, 8, 9, 14).

Si ricorda che nella seduta del Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2022 erano state portate a conoscenza di questa Assemblea le novità introdotte dalla Legge 12 aprile 2022 n. 33 con la quale è stata sancita la possibilità per gli studenti di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente (comma 2) la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni.

È inoltre consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

Considerato che all'epoca della seduta del mese di luglio 2022 (SA 20 luglio 2022) non era ancora stato emanato il decreto ministeriale attuativo della disposizione normativa in parola (D.M. 930 del 29 luglio 2022), era stato deliberato che, per quanto riguarda l'aspetto contributivo, in assenza dei requisiti tutelati dalla normativa per il diritto allo studio, venisse

applicata per entrambe le iscrizioni la contribuzione ordinaria, con i relativi benefici (es. premi di merito; esonero parziale per nucleo familiare; ecc.).

Poiché il decreto ministeriale non ha posto limitazioni, si propone di confermare quanto a suo tempo deliberato e di apportare le conseguenti integrazioni alle disposizioni previste dai seguenti articoli del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici:

- Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario
- Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa Regionale - Esoneri totali
- Art. 9 – Contributo Universitario - Esoneri parziali
- Art. 14 – Contributo Universitario - Premi di merito

nei quali sarà richiamata la disposizione normativa e la fruizione dei benefici per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti richiesti.

Inoltre, all'**art. 9** (Contributo Universitario - Esoneri parziali), si propone il consolidamento del beneficio e quindi l'inserimento dell'esonero parziale a favore degli/delle studenti/studentesse che rivestono la figura di *caregiver* familiare, così come definita dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, c. 255), o di *caregiver* naturale, *status* attribuito agli/alle studenti/studentesse genitori (anche adottivi) di bambini fino all'età di 36 mesi, secondo quanto specificato nella Sezione A.

Le modifiche al Regolamento sono reperibili nell'**Allegato 3** (testi a confronto).

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore chiede al Consiglio di amministrazione di approvare:

le proposte formulate relativamente alla determinazione della contribuzione studentesca e al piano di benefici e incentivi per gli studenti per l'anno accademico 2023/2024 (Allegato n. 2), unitamente a quelle di:

- ✓ mantenere attivo l'esonero totale dal versamento del contributo universitario a favore degli studenti iscritti presso questo Ateneo a corsi di laurea di I o II livello, ai quali è revocata la borsa per il diritto allo studio universitario erogata da ALISEO (Agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento) per mancato raggiungimento dei requisiti di merito alla fine del primo anno di corso, analogamente a quanto previsto dal Piano Regione Liguria per il diritto allo studio universitario - 2011 che esonera tali studenti dal versamento della tassa regionale;
- ✓ applicare agli studenti che si iscrivono tardivamente ai corsi di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (classe LM-46) a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito i seguenti esoneri contributivi:
 - **esonero totale** dal versamento della contribuzione studentesca (con esclusione dell'imposta di bollo) in caso di iscrizione in epoca successiva a quella di svolgimento delle lezioni del 2° semestre (dopo il 31 maggio).
 - **esonero parziale (seconda rata)**, in caso di iscrizione tardiva nel periodo dal 1° febbraio al 31 maggio.
- ✓ le modifiche del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari, come da testo di cui all'Allegato n. 3.
- ✓ le proposte di **revisione del sistema di acquisizione e scadenze ISEE-U**, nonché delle **modalità di introito della contribuzione studentesca**, analiticamente sopra delineate.

Il Senato accademico, nella riunione del 18 luglio 2023, ha espresso parere favorevole a proposta di pari oggetto.

Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.

Il testo dei sopra citati **Allegati** viene riportato nel **Volume B** del presente verbale.

Dopo attento esame, il Consiglio di amministrazione, con voto unanime
Visto il D.Lgs. n. 68/2012;
Vista la Legge n. 232/2016;
Visti i DD.MM. n. 234/2020 e n. 1014/2021;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento per gli studenti;
Visto il Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari;
Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);
Vista la sopra riportata istruttoria;
Visti gli Allegati 1, 2 e 3 all'istruttoria;
Vista la delibera del Senato accademico in data 18 luglio 2023;

DELIBERA di APPROVARE

- la determinazione della contribuzione studentesca e il piano di benefici e incentivi per gli studenti per l'anno accademico 2023/2024;
- le modifiche del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari*, come da testo di cui all'Allegato n. 3;
- le proposte di revisione del sistema di acquisizione e scadenze ISEE-U, nonché delle modalità di introito della contribuzione studentesca di cui in istruttoria.

Tenuto conto nella necessità di rendere immediatamente esecutive le modifiche apportate al testo regolamentare, le disposizioni dello stesso entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo Web di Ateneo.



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(REP. N. 08/2023)
Riunione del 19 luglio 2023
Volume B

Il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 19 luglio 2023 consta di due parti, Volume A e Volume B.

Nel **Volume A**, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria - comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel **Volume B**, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

- 143) Comunicazioni
 - Allegati riportati in Volume A
- 145) Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2023
 - Nessun allegato
- 146) Ciclo della *performance* 2023: monitoraggio *in itinere*
 - Allegati
- 147) Approvazione di un contributo straordinario al CUS per interventi di manutenzione straordinaria del campo polivalente di Valletta Puggia
 - Allegati
- 148) Finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato
 - Allegato 1
- 149) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti
 - Allegati
- 150) Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato dei dirigenti - anno 2022
 - Allegati
- 151) Ricorso in appello presentato da ex collaboratrice e assegnista dell'Ateneo per il riconoscimento di differenze retributive – proposta di transazione
 - Allegati
- 152) Atto di citazione presentato dall'Università di Genova nei confronti di un'ex titolare di assegno di ricerca per il recupero del credito derivante dal mancato preavviso di recesso - proposta di transazione
 - Allegati
- 152bis) Esecuzione di sentenza di condanna della Corte dei Conti nei confronti di ex dipendente dell'Ateneo – autorizzazione alla sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare incardinata nante il Tribunale di Genova
 - Allegati
- 153) Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) - modifiche di statuto
 - Allegati
- 154) Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3067 del 08.07.2021 in vigore dal 23.07.2021: parere
 - Allegato A
- 155) Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui al D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022: parere
 - Allegato A
- 156) Adozione del nuovo Regolamento sull'assunzione di incarichi e sull'esercizio di attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori: parere
 - Allegati

- 157) Emendamenti alle norme di funzionamento del Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture (CIELI)
 ➤ Allegato A
- 158) Emendamenti al regolamento didattico e di organizzazione di UniGeSenior
 ➤ Allegati
- 159) Adozione del Regolamento per la concessione di contributi straordinari per eventi di terza missione e public engagement
 ➤ Allegato 1
- 160) Soppressione del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA)
 ➤ Allegato 1
- 161) Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SimAv): valutazione del mantenimento della struttura quale centro di servizio di Ateneo e definizione degli assetti compositivi degli organi collegiali
 ➤ Allegati
- 162) Revisione organizzativa: CeDIA, SBA, CENVIS e altri interventi
 ➤ Nessun allegato
- 162bis) Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità: integrazione e aggiornamento della composizione dell'*Advisory Board*
 ➤ Allegato 1
- 163) Adesione alla Fondazione "Fit 4 MedRob"
 ➤ Allegati
- 164) Contribuzione studentesca dell'Università di Genova: A) determinazione contribuzione studentesca a.a. 2023/2024; B) modifiche al regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari
 ➤ Allegati
- 165) Scuole di specializzazione: a) determinazione contributo seconda rata scuola di specializzazione in ortognatodonzia b) schema tipo convenzione con Regione Liguria per il finanziamento di borse di studio nell'ambito della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera
 ➤ Allegati
- 166) Master universitari: istituzione
 ➤ Allegati
- 167) Programma di ricerca e innovazione PNRR "MNESYS – *A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease*": garanzia UniGe per eventuali importi oggetto di recupero e modifica Accordo tra Università degli Studi di Genova e MNESYS scrl
 ➤ Allegati
- 168) Programma di ricerca e innovazione PNRR "RAISE – ROBOTICS AND AI FOR SOCIO ECONOMIC EMPOWERMENT: proposta di accordo pluriennale di versamento all'HUB Raise Scrl
 ➤ Allegati
- 169) Accordi per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione PNRR "RAISE – ROBOTICS AND AI FOR SOCIO ECONOMIC EMPOWERMENT" - Spoke 4 - tra Università degli Studi di Genova e Leonardo S.p.A.
 ➤ Allegati
- 170) Contratti di licenza esclusiva di brevetti a favore di Teseo s.r.l.
 ➤ Allegati
- 171) Proposta di adozione del catalogo dei prodotti personalizzati a marchio UniGe e relativo tariffario
 ➤ Allegati

164) CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA: A) DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2023/2024; B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI

➤ ALLEGATI

ALLEGATO N. 1**INTERVENTI AGEVOLATIVI AI SENSI
D.M. 26 giugno 2020 n. 234**

Con la manovra contributiva 2020/21 erano state previste misure a sostegno del diritto allo studio universitario per contrastare gli effetti epidemiologici da COVID19, adottate a seguito dell'emanazione del D.M. 26 giugno 2020 n. 234 che, in attuazione delle disposizioni dell'art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), aveva introdotto una disciplina transitoria per tale anno accademico, sulla base della quale erano stati ridefiniti i criteri di applicazione degli esoneri totali e parziali dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale previsti dalla Legge n. 232/2016, a favore di determinate categorie di studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale, con relative erogazioni di risorse economiche agli Atenei, per complessivi € 165.000.000, a valere sul *Fondo per il Finanziamento Ordinario* per l'anno 2020.

Più precisamente:

- **l'art. 1, lettera a)**, del D.M. 234/2020, aveva ampliato, per il 2020/21, la c.d. *NO TAX AREA* di cui ai commi **255** e **256** dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, estendendo la soglia massima del valore dell'ISEEU-Indicatore della Situazione Economica Equivalente universitario per poter usufruire dell'esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo, ordinariamente fissata in € 13.000, fino a € 20.000.

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso, la fruizione era correlata al possesso del solo requisito reddituale (comma 256), mentre per gli iscritti ad anni successivi al primo (comma 255), l'attribuzione era subordinata al possesso di ulteriori requisiti previsti dal comma 255 stesso, ossia:

- essere iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

- **l'art. 1, lettera b)**, del D.M. 234/2020, aveva invece incrementato l'entità dell'esonero parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE universitario compreso tra € 20.001 e € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma **257**, della Legge n. 232/2016 (identici a quelli sopra indicati per il comma 255), graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016 (che deve essere contenuto entro, al massimo, il 7% della quota di ISEE eccedente la *NO TAX AREA*), nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
20.000<X≤22.000	80%
22.000<X≤24.000	50%
24.000<X≤26.000	30%
26.000<X≤28.000	20%
28.000<X≤30.000	10%

- **l'art. 1, lettera c)**, del decreto ministeriale aveva previsto, infine, la possibilità per gli Atenei di adottare ulteriori interventi di esonero, autonomamente definiti in relazione alle proprie condizioni, tenuto conto dei seguenti indirizzi e priorità:

- i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia di €20.000 di ISEE;
ovvero
ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente;
- ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale;
- iii. esonero parziale, per gli studenti, con indicatore ISEE comunque non superiore a € 30.000, non in possesso dei requisiti di cui alle sopraindicate lettere a) e b) [*iscritti pertanto a partire dal 2° anno oltre la durata normale del corso e non in possesso dei requisiti di merito*], tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, comma 258, della Legge n. 232/2016 [*che disciplina la determinazione del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti a partire dal 2° anno oltre la durata normale del corso ma in possesso dei requisiti di merito; l'ammontare del contributo non può superare il valore calcolato ai sensi dei commi 255 e 257 della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200*],
ovvero
per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).

o o o o o o o

A seguito di un attento studio di fattibilità, mirante a verificare la sostenibilità finanziaria delle iniziative da porre in essere ai sensi della **lettera c)** dell'art. 1 del D.M. 234/2020, per l'anno accademico 2020/2021 gli Organi di governo avevano adottato i seguenti interventi, volti a tutelare maggiormente gli studenti appartenenti alle fasce reddituali più basse, a incentivare il numero delle matricole e a tener conto del merito scolastico dello studente, quandanche iscritto oltre la durata normale del corso:

- nell'ambito di cui al **punto i)** dell'art.1, lettera c) del DM 234/2020
 - a) **ampliamento della soglia di ISEE-Universitario** per poter usufruire dell'esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo (c.d. NO TAX AREA) **da € 20.000 a € 24.000**. Per beneficiare dell'esonero, gli studenti del *primo anno* dovevano essere in possesso del solo requisito reddituale (comma **256**, art. 1, Legge n. 232/2016) mentre gli studenti iscritti agli *anni successivi al primo* dovevano mantenere i requisiti di *merito* e *iscrizione* previsti dal comma **255**, lettere b) e c), art. 1, Legge n. 232/2016.
 - b) **incremento dell'entità dell'esonero parziale** dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartenevano a un nucleo familiare con ISEE-Universitario superiore a € 24.000 euro e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma **257**, della Legge n. 232/2016, a seguito dell'aumento della percentuale di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi Legge n. 232/2016
20.000<X≤22.000	Da 80% a 100% (vedere 1° intervento)
22.000<X≤24.000	Da 50% a 100% (vedere 1° intervento)

24.000<X≤26.000	Da 30% a 60%
26.000<X≤28.000	Da 20% a 40%
28.000<X≤30.000	Da 10% a 20%

- nell'ambito di cui al **punto iii)** dell'art.1, lettera c) del D.M. 234/2020, la **maggiore riduzione percentuale** del precedente punto b) è **stata estesa** anche:
 - agli studenti iscritti al primo anno di corso, con ISEE-Universitario superiore a € 24.000 euro e non superiore a € 30.000, per i quali è stato considerato il solo requisito reddituale;
 - agli studenti rientranti nella fattispecie prevista dal comma 258 della Legge n. 232/2016, in possesso dei seguenti requisiti: ISEE inferiore a 30.000 euro; iscrizione dalla seconda volta oltre la durata normale del corso; possesso dei requisiti di merito. E' stato comunque mantenuto invariato il contributo minimo di € 200 previsto dalla Legge n. 232/2016 qualora il calcolo, con applicazione delle maggiori riduzioni, producesse un valore inferiore a € 200.

I valori contributivi risultanti dagli interventi di cui sopra sono stati applicati solo se più a favore per lo studente a valle di un confronto tra:

- la contribuzione calcolata per l'interessato con gli stessi criteri in uso nell'a.a. 2019/20 (calcolo ordinario modalità previste per i vari commi e applicazione eventuali ulteriori esoneri contributivi – es. esonero 30% su 3^a rata per nucleo familiare; ecc.);
- la contribuzione calcolata con le riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale previste dagli interventi proposti, senza applicazione di ulteriori esoneri contributivi.

**Contribuzione studentesca e benefici universitari
A.A. 2023/24****IMPORTI e SCADENZE per il versamento della contribuzione studentesca**

➤ **Studenti che si iscrivono ai Corsi di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)**

1^ RATA**scadenza → 03 ottobre 2023**

La 1^ rata comprende le seguenti voci:	importi a.a. 2023/24	
imposta di bollo	€	16,00
tassa regionale (*)	€	120,00
TOTALE 1^ rata	€	136,00

(*) La **tassa regionale** è commisurata all'*ISEE per il diritto allo studio Universitario* (ISEE-U). In base alle disposizioni dell'art. 5 del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari* (nel seguito "Regolamento"), concordate con ALISEO (*Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento*) al fine di una riduzione delle pratiche di rimborso, al momento dell'iscrizione lo studente versa la **tassa regionale** nell'importo minimo previsto di € 120,00. Successivamente all'acquisizione dell'ISEE-U (tramite autocertificazione *online* da parte dello studente), l'importo della **tassa** è ricalcolato e l'eventuale conguaglio a debito è ricompreso tra le voci pagabili di *default* con la 2^ rata della contribuzione studentesca. Qualora la 2^ rata sia pari a zero, il conguaglio dovrà essere comunque versato entro i termini di scadenza della 2^ rata.

Qualora lo studente non produca attestazione ISEE-U, il conguaglio sarà calcolato in base all'importo massimo previsto di **tassa regionale** (ad oggi € 160,00).

Gli importi della **tassa regionale**, corrispondenti alla fascia reddituale di appartenenza dello studente, sono reperibili sul sito web di ALISEO (<https://www.aliseo.liguria.it/>).

Sono esonerati dal versamento della **tassa regionale** gli studenti che ricadono nelle fattispecie di cui all'art. 8.2 del Regolamento.

2^ RATA**scadenza → 13 dicembre 2023**

La seconda rata è costituita da una quota pari alla metà del **Contributo Universitario**.

Come già indicato, è ricompresa nella 2^ rata anche l'eventuale quota a conguaglio della **tassa regionale**.

3^a RATA**scadenza → 02 maggio 2024 (fatte salve modifiche proposte in istruttoria)**

La 3^a rata è costituita dalla quota a conguaglio del Contributo Universitario.

Il **Contributo Universitario** è calcolato, per ciascuno studente, sulla base di funzioni matematiche crescenti e diversificate a seconda della fascia di reddito ISEE-U, entro un valore minimo e massimo dipendente dalla capacità contributiva dello studente, in base alla condizione economica del proprio nucleo familiare, e dalla classe contributiva a cui afferisce il corso di laurea, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

INDICATORE ISEE-U	1° CLASSE contributiva - Importi			2° CLASSE contributiva - Importi		
	GRUPPI CONTRIBUTIVI			GRUPPI CONTRIBUTIVI		
	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
Da € 0,00 a € 13.000	€ 0	€ 200	€ 450	€ 0	€ 200	€ 450
Da € 13.000 a € 24.000		da € 200 a € 940	da € 450 a € 940		da € 200 a € 1020	da € 450 a € 1020
da € 24.000 a € 30.000	da € 0 a € 940			da € 1020		
da € 30.000 a € 65.000	da € 940 a € 2400			da € 1020 a € 2650		
da € 65.000 a € 100.000	da € 2400 a € 2750			da € 2650 a € 3000		
oltre € 100.000 ovvero in assenza di ISEE-U	€ 2750			€ 3000		

Legenda:

1^a Classe contributiva - Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.

2^a Classe contributiva - Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.

Gruppo 1: studenti appartenenti a una delle seguenti categorie

- Studenti iscritti a tempo pieno al primo anno accademico;
- Studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e che, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10** crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Gruppo 2: studenti iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e che hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Gruppo 3: studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo e che:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico non hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10** crediti formativi universitari
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo non hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Per gli studenti rientranti nei Gruppi 1 e 2, l'ammontare del *contributo universitario* è calcolato a partire dalle modalità previste per il Gruppo 3 e successivamente adeguato alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento, revisionate per l'a.a. 2023/24 in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 1014/2021, che ha confermato, a decorrere dall'anno accademico 2021/22, l'incremento del *Fondo di Finanziamento Ordinario* degli Atenei finalizzato al supporto degli interventi stessi (art. 1, comma 518, Legge 178/2020).

Per gli studenti del Gruppo 3, l'ammontare iniziale del *contributo universitario* varia linearmente in funzione dell'ISEE-U posseduto, tra gli importi minimi e massimi previsti nelle diverse fasce di reddito. L'ammontare finale è in seguito determinato tenendo conto degli eventuali esoneri e/o premi a cui ha diritto lo studente.

Isritti fuori corso (art. 11 Regolamento)

Per gli studenti iscritti fino alla 3^a volta oltre la durata normale del corso/fuori corso, il contributo universitario sarà calcolato con le modalità ordinarie.

Per gli iscritti dalla 4^a volta oltre la durata normale del corso/fuori corso, il contributo universitario sarà maggiorato del **30 %**, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.3, lettera d) del Regolamento.

Isritti a tempo parziale (art. 12 Regolamento)

1^a categoria

piano di studi **fino a 15 crediti**

→ il *contributo universitario* è pari al 25% dell'importo ordinario

2^a categoria

piano di studi **fino a 30 crediti**

→ il *contributo universitario* è pari al 50% dell'importo ordinario

Lo studente può simulare il calcolo del Contributo Universitario alla pagina web: <https://servizionline.unige.it/studenti/calcolatestudenti/>.

TARDIVO VERSAMENTO

In caso di tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca, lo studente è tenuto al versamento di una **maggiorazione** rapportata ai giorni di ritardo.

Si propone di confermare il prolungamento del periodo di vigenza della maggiorazione agevolata di **€20,00**, precedentemente prevista per i ritardi da 1 a 10 gg, fino a 30 gg di ritardo, analogamente a quanto deliberato per gli anni accademici 2021/22 e 2022/23 quale intervento agevolativo nei confronti degli studenti nell'ambito delle misure adottate per far fronte alle difficoltà economiche causate dalla crisi epidemiologica:

Maggiorazione Per tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca	€ 20,00 per ritardi da 1 a 30 giorni
	€ 52,00 per ritardi oltre i 30 giorni

Il versamento tardivo della 1^a rata comporta, inoltre, una maggiorazione della tassa regionale, stabilita da [ALISEO](#).

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Il versamento delle rate della contribuzione studentesca deve essere effettuato con le modalità indicate alla pagina web <https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/>.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ateneo ha aderito al sistema di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni "pagoPA", realizzato da AgID "Agenzia per l'Italia Digitale" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'Art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

In ottemperanza a disposizioni legislative inerenti l'utilizzo della piattaforma di pagamento digitale (da ultimo, art. 24, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) a partire dal 1° marzo 2021 i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) hanno l'obbligo di effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni utilizzando esclusivamente la piattaforma digitale pagoPA. Conseguentemente, **non è più possibile** pagare *online* con carta di credito **mediante POS virtuale KeyClient**. La modalità di versamento con carta di credito è disponibile esclusivamente attraverso il "**modello 1**" del servizio pagoPA.

Per l'accesso, lo studente deve essere in possesso delle **credenziali personali UniGE-PASS**. In caso di smarrimento, una nuova password può essere richiesta direttamente *online* tramite il servizio di recupero della password UniGE-PASS: <https://unigepass.unige.it/recupero.php>.

Per procedere con il pagamento *online*, lo studente deve avere un **indirizzo e-mail** registrato sui Servizi Online dell'Università. Per registrare un nuovo indirizzo e-mail, lo studente può accedere alla pagina <https://unigepass.unige.it/mail/studenti.php>.

➤ **Studenti che si iscrivono, a vario titolo, a singole attività formative (singoli insegnamenti) (artt. 15 e 16 del Regolamento).**

Coloro che, **non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo**, si iscrivono a singoli insegnamenti sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singole attività formative") e di un contributo di € 50,00 moltiplicato per il numero di *crediti formativi universitari* (CFU) assegnato al singolo insegnamento.

Per i laureati che, non essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento o dell'accesso alle professioni, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50% dell'importo ordinario.

Gli studenti **iscritti a corsi di studio dell'Ateneo** possono inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi.

Per l'abilitazione all'insegnamento o l'accesso alle professioni, gli studenti possono inserire ulteriori 6 CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori crediti, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50% dell'importo ordinario (€ 25,00).

Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

➤ **Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "Carriera Ponte") – (Art. 17 del Regolamento)**

Per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l'Università deve stabilire, in base all'art. 6 del D.M. 270/2004, criteri di accesso che prevedano il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale dello studente verificata con modalità definite nel regolamento didattico.

Per tutte le attività formative richieste è dovuta dallo studente, al momento dell'iscrizione, esclusivamente **l'imposta di bollo**.

Nel caso in cui lo studente, successivamente all'acquisizione dei crediti della *carriera ponte*, **non si iscriva** alla laurea magistrale e richieda comunque il riconoscimento della formazione effettuata, la certificazione è condizionata al versamento di un contributo, calcolato sulla base delle disposizioni previste per l'iscrizione ai singoli insegnamenti di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento.

➤ **Iscrizioni a Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca**

Gli studenti sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) e della tassa regionale (graduata in base all'ISEE-U – importo max € 160,00) entro le scadenze indicate alle seguenti pagine web:

- <https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/>;
- <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>.

Gli studenti che si iscrivono alle Scuole di Specializzazione sono, inoltre, tenuti al versamento annuale di un contributo universitario da versare in due rate:

- 1^a rata, pari a € 450,00;
- 2^a rata stabilita dal Consiglio della competente struttura didattica.

Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, sono **esonerate** dal versamento del contributo annuale.

➤ **Iscrizione ai Master universitari di 1° e 2° livello**

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del *Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello*:

*" 1. Ai partecipanti al corso è richiesto il versamento di una **tassa di iscrizione** e di un **contributo**.*

omissis

*3. L'ammontare della **tassa** è pari a quello stabilito annualmente per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo".*

<https://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/>

Poiché la tassa di iscrizione, stabilita dallo Stato, è stata eliminata in seguito all'emanazione della Legge n. 232/2016, che ha abrogato l'art. 2 del D.P.R. 306/1997, si propone che i partecipanti versino:

- imposta di bollo (€ 16,00);
- *contributo universitario fisso* di € 250,00 da introitare a bilancio per la copertura dei costi per i servizi amministrativi e il personale;
- *contributo stabilito dalla struttura didattica* proponente.

Per quanto riguarda la contribuzione, l'importo di € 5,00 rappresenta la misura minima da versare nonché per eventuali rimborsi. Al di sotto di tale soglia non sono più dovuti versamenti, né effettuati rimborsi.

ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DEGLI STUDENTI

<p>Contributo per attività sportive a favore del CUS Genova (Centro Universitario Sportivo). E' ricompreso nel contributo universitario onnicomprensivo.</p>	<p>€ 3,00</p>
<p>Contributo di trasferimento</p>	<p>€ 200,00</p>
<p>Contributo per la ricognizione della carriera pregressa</p>	<p>€ 200,00 nel caso di interruzione per <u>un solo anno accademico</u>;</p> <p>€ 100,00 per ogni anno accademico di interruzione <u>successivo al primo e fino all'ottavo</u>;</p> <p>€ 900,00 nel caso di interruzioni <u>oltre otto</u> anni accademici.</p> <p>In caso di ricognizione, lo studente è tenuto a sanare la propria posizione contributiva pregressa, tramite il versamento di eventuali tasse e contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione precedenti.</p>
<p>Contributo per iscrizione a seguito di decadenza presso altro Ateneo Per gli studenti che si iscrivono presso questa Università sulla base di carriere svolte e dichiarate decadute presso altri Atenei, è previsto, oltre alla contribuzione studentesca relativa all'anno di iscrizione, un contributo aggiuntivo</p>	<p>€ 500,00</p>
<p>Contributo "studio del caso" (Valutazione di carriera pregressa per il conseguimento o riconoscimento di un titolo accademico)</p>	<p>€ 100,00</p>
<p>Contributo per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di studio a programmazione nazionale e locale</p>	<p>a) € 30,00 per i test TOLC di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (da versare al CISIA);</p> <p>b) € 50,00 per gli altri concorsi di ammissione svolti con modalità in presenza;</p> <p>c) € 30,00 per gli altri concorsi di ammissione <u>svolti con differenti modalità da quella in presenza</u>.</p>
<p>Contributo alle spese per le prove di selezione relative ai corsi <i>post-lauream</i></p>	<p>€ 50,00</p>
<p>Contributo per le attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento</p>	<p>Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo universitario proporzionale rispetto al percorso compensativo da intraprendere:</p>

	830	<ul style="list-style-type: none"> • percorso compensativo di 60 CFU = € 2700,00 • percorso compensativo di 90 CFU = € 3800,00 • percorso compensativo di 120 CFU = € 4900,00
Contributo di equipollenza		€ 500,00 (di cui € 100,00 a titolo di “studio del caso”)
Contributo duplicato diploma laurea		€ 70,00
Contributo duplicato badge		€ 15,00 per 1^ e 2^ richiesta € 30,00 per richieste successive alla 2^
Contributo Esami di laurea Professioni sanitarie		€ 250,00
Contributo abilitazione professionale postlauream		<p>€ 200,00 (per procedure di abilitazione professionale <i>postlauream</i> sessione di novembre 2023)</p> <p>€ 250,00 (per procedure di abilitazione professionale <i>postlauream</i> indette nell'anno 2024)</p> <p>€ 100,00 (per prove integrative ai fini iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto n. 63/2016)</p>
Contributo per riconoscimento della carriera pregressa a seguito di rinuncia agli studi		<p>€ 800 nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata nell'anno accademico <u>precedente</u> a quello in cui viene richiesto il riconoscimento;</p> <p>€ 700 nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata nel <u>secondo o terzo</u> anno accademico precedente a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</p> <p>€ 600 nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata nel <u>quarto o quinto</u> anno accademico precedente a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</p> <p>€ 500 nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata dal <u>sesto anno accademico o precedenti</u> a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</p>
Maggiorazione per tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca		<p>€ 20,00 per ritardi da 1 a 30 giorni</p> <p>€ 52,00 per ritardi oltre i 30 giorni</p>

Maggiorazione per ritardata consegna della richiesta di partecipazione agli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione (oltre i termini fissati dall'Ordinanza Ministeriale).	831 € 52,00
Recupero spese postali per spedizione agli studenti di documenti inerenti la carriera universitaria (es. diploma di laurea, certificati, ...) + diritti di segreteria.	€ 15,00

Contributo Universitario-ESONERI PARZIALI O TOTALI (artt. 8 e 9 Regolamento)

ESONERI TOTALI (art.8 Regolamento)

DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESONERO
Esonero per studenti in possesso dei requisiti di cui all' art. 6, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento (art.1, commi 255 e 256 L.232/2016, come modificati dal D.M. 1014/2021)	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale (ALISEO)	100% 2 ^a e 3 ^a rata (tali studenti sono esonerati anche dal versamento della tassa regionale)
Esonero per studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%	100% 2 ^a e 3 ^a rata (gli studenti con <u>invalidità pari o superiore al 66%</u> sono esonerati anche dal versamento della tassa regionale come da disposizioni del <i>Piano Regione Liguria per il diritto allo studio universitario-2011</i>)
Esonero per studenti stranieri beneficiari di borse di studio annuali del Governo italiano	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Esonero per studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione internazionale	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova (convenzione con Prap del 13/09/2021)	100% 2 ^a e 3 ^a rata L'Ateneo provvederà, inoltre, alla copertura dei costi relativi al versamento dell'imposta di bollo
Esonero per studenti con più di 65 anni di età che si iscrivano per la prima volta a tempo pieno o che riprendano gli studi con ricognizione (corsi di studio di 1° o 2° livello-vecchio e nuovo ordinamento). Per l'a.a. 2023/24, l'esonero è rinnovato anche a chi ne aveva usufruito nel 2022/23.	100% 2 ^a e 3 ^a rata
Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.	100% 2 ^a e 3 ^a rata

Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà .	100% 2^ e 3^ rata
Esonero per personale T/A dell'Università di Genova che si iscriva a un primo anno o riprenda gli studi dopo un periodo di interruzione con ricognizione (corsi di studio di 1° o 2° livello-vecchio e nuovo ordinamento)	50% contributo di ricognizione (eventuale) 100% 2^ e 3^ rata
Esonero per personale T/A dell'Università di Genova che si iscriva a un anno successivo al primo	<p>100% 2^ e 3^ rata, condizionato al merito scolastico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per iscritti al 2° anno → aver conseguito 10 CFU entro la data del 31/12 del primo anno; - Per iscritti ad anni successivi al 2° → aver conseguito 25 CFU entro la data del 31 dicembre dell'anno accademico precedente (o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento). <p>Nel caso di iscrizione <u>a tempo parziale</u>, il numero di crediti formativi di cui al precedente punto è ridotto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>6 crediti</u> formativi per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale; - <u>6 crediti</u> formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti; - <u>12 crediti</u> formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti. <p>Si ricorda che nell'ambito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2020 è stata approvata dall'Assemblea la proposta di interpretare in modo estensivo le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, ultimo capoverso del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici, relative all'esonero dal versamento del contributo universitario a favore del personale TA (parte in grassetto): <i>"Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento. L'esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2 o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato."</i>, nel senso di concedere l'esonero contributivo per cicli di formazione la cui durata legale non superi complessivamente 5 anni (fatta eccezione per i percorsi formativi di durata sessennale LM 41; LM 46, ricompresi nel beneficio), prescindendo dalla sequenzialità della loro frequenza (L3+LM2, LM2+L3, LM2+LM2, LMCU5), e per un numero di anni accademici anche superiore alla durata normale del corso, purché siano presenti i requisiti di merito previsti.</p> <p>La proposta è stata dichiarata esecutiva con D.R. n. 3658 del 28 settembre 2020.</p>

La fruizione dell'esonero totale esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.

DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESONERO
Esonero per studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e 65%	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti stranieri provenienti da "paesi in via di sviluppo"	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare , iscritti contemporaneamente per l'anno accademico corrente a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale	30% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti iscritti all'anno accademico corrente quali fuori corso del previgente ordinamento o oltre la durata normale del nuovo ordinamento in debito , alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea .	50% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per gli studenti iscritti all'anno accademico corrente che si classificano nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale , riconosciuti dall'Università di Genova.	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per gli studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo "UniGE per i Campioni" , che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica.	100% 3 ^a rata contribuzione studentesca
Esonero per i figli del personale T/A dell'Università di Genova che si iscrivano a un primo anno o ad anni successivi al primo a corsi di studio di 1° o 2° livello	<p>Riduzione percentuale del contributo universitario variabile in relazione al valore reddituale del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall'ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università):</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'ISEE-U è nella fascia € 0>40.000, l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al 30%; - se l'ISEE-U è nella fascia € 40.000>60.000 l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al 20%; - se l'ISEE-U è superiore a € 60.000 (oppure in assenza di ISEE-U) l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al 5%. <p>Per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, ad anni di corso successivi al primo, la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2^a e 3^a rata) sarà applicata solo a seguito di verifica del possesso da parte dello studente dei requisiti di merito di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studente iscritto al secondo anno di corso → aver conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno accademico, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); - studente iscritto ad anni di corso successivi al secondo (da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno) → aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 25 CFU. <p>Sono fatte salve le riduzioni percentuali previste dalla normativa vigente (Legge 232/2016 e successive modifiche) nonché dalle delibere annuali degli Organi di Governo di Ateneo in materia di NO TAX AREA.</p>

Esonero per il personale della Pubblica Amministrazione (progetto “Ri-formare la PA – persone qualificate per qualificare il Paese”)

Riduzione percentuale del **contributo universitario** per gli studenti iscritti a tempo pieno, variabile in relazione al valore reddituale del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall'ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università):

- se l'ISEE-U è nella fascia € 0>40.000, l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al **30%**;

- se l'ISEE-U è nella fascia € 40.000>60.000 l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al **20%**;

- se l'ISEE-U è superiore a € 60.000 (oppure in assenza di ISEE-U) l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al **5%**.

Per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, al primo anno la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2^a e 3^a rata) è applicata esclusivamente sulla base del valore ISEE-U.

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo, la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2^a e 3^a rata) sarà applicata solo a seguito di verifica del possesso da parte dello studente dei **requisiti di merito** di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari:

- studente iscritto al secondo anno di corso → aver conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno accademico, almeno **10** crediti formativi universitari (CFU);

- studente iscritto ad anni di corso successivi al secondo (da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno) → aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno **25** CFU.

Sono fatte salve le riduzioni percentuali previste dalla normativa vigente (Legge 232/2016 e successive modifiche) nonché dalle delibere annuali degli Organi di Governo di Ateneo in materia di NO TAX AREA.

Esonero per appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza Comando Regionale Liguria e loro figli (anche orfani)

Riduzione percentuale del contributo universitario per gli studenti iscritti a tempo pieno, variabile in relazione al valore reddituale del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall'ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università):

- se l'ISEE-U è nella fascia € 0>40.000, l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al **30%**;

- se l'ISEE-U è nella fascia € 40.000>60.000 l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al **20%**;

- se l'ISEE-U è superiore a € 60.000 (oppure in assenza di ISEE-U) l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al **5%**.

Per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, al primo anno la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2^a e 3^a rata) è applicata esclusivamente sulla base del valore ISEE-U.

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo, la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2^a e 3^a rata) sarà applicata solo a seguito di verifica del possesso da parte dello studente dei requisiti di merito di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari:

- studente iscritto al secondo anno di corso → aver conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno accademico, almeno **10** crediti formativi universitari (CFU);

- studente iscritto ad anni di corso successivi al secondo (da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata

normale del corso di studio, aumentata di uno) → aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 25 CFU.

Sono fatte salve le riduzioni percentuali previste dalla normativa vigente (Legge 232/2016 e successive modifiche) nonché dalle delibere annuali degli Organi di Governo di Ateneo in materia di NO TAX AREA.

Premi di merito

<p>Premio per studenti che si iscrivono per la prima volta all'Università, a tempo pieno, al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti (art. 14.1 lettera c) Regolamento)</p>	<p>Riduzione quota fissa di € 200,00 della 3^a rata contribuzione studentesca</p>
<p>Premio di merito (art. 14.1 lettera c) Regolamento) – iscritti a tempo pieno ad anni di corso successivi al primo entro la durata normale del corso</p>	<p>1° classe di merito Riduzione quota fissa di € 400,00 della 3^a rata contribuzione studentesca</p> <p>2° classe di merito Riduzione quota fissa di € 200,00 della 3^a rata contribuzione studentesca</p> <p>Nel caso in cui la 3^a rata non presenti la dovuta capienza, la differenza sarà rimborsata allo studente, fatta salva l'applicazione delle modalità relative al "Conto corrente virtuale dello studente" di cui all'art. 23 del Regolamento.</p>

ATTESTAZIONE ISEE-UNIVERSITA': SCADENZE E INDENNITA' DI MORA

Per ottenere l'ISEE-U occorre presentare all'INPS o al CAF la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale**. L'attestazione ISEE-U è rilasciata dopo circa 10 giorni lavorativi.

Sono considerate valide, ai fini della graduazione contributiva, esclusivamente le **attestazioni ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** rilasciate a favore degli studenti interessati.

Il valore ISEE-U è calcolato assumendo quale riferimento la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente.

Sulla base delle disposizioni della Legge n. 58 del 28/6/2019, i dati reddituali e patrimoniali da dichiarare sono quelli riferibili al secondo anno solare antecedente la presentazione della DSU.

I dati ISEE-U devono essere **autocertificati online** alla pagina web <https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu>, secondo le modalità reperibili alla pagina web <http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/>.

Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a **consultare il sistema informativo INPS** e ad **acquisire il valore ISEE-U**.

TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale

- dal 1° gennaio 2023 al **31 ottobre 2023** → periodo ordinario
- dal 1° novembre 2023 al **31 dicembre 2023** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 100,00
- dal 1° gennaio 2024 al **20 aprile 2024** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 200,00

Termini in deroga potranno essere autorizzati solo per giustificate e documentate motivazioni.

Ai fini dell'applicazione della mora fa fede la data di sottoscrizione della DSU.

TERMINI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE DEI DATI ISEE-U

- dal **12 luglio 2023 al 20 aprile 2024**

Il contributo universitario e la tassa regionale saranno commisurati all'ISEE-U non appena **acquisito** il valore dal sistema informativo dell'INPS.

Oltre la data del **20 aprile 2024**, in caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali **sarà dovuto l'importo massimo** del *contributo universitario* e della *tassa regionale*.

La sottoscrizione della DSU senza la relativa autocertificazione *online* all'Università non consente la riduzione del contributo universitario e della tassa regionale.

Gli eventuali importi a credito del *contributo universitario* saranno portati in detrazione dalle rate successive della Contribuzione Universitaria dovuta o rimborsati su istanza, secondo le disposizioni sul *conto corrente virtuale dello studente* di cui all'art. 23 del *Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari*.

Il servizio di autocertificazione online è accessibile agli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione (versamento 1^a rata contribuzione studentesca).

Lo studente è tenuto a controllare la correttezza dell'attestazione ISEE-U, dei dati autocertificati e l'avvenuta acquisizione degli stessi da parte dell'Università.

Nel caso in cui la DSU attestata dall'INPS riporti degli errori, imprecisioni o omissioni è possibile procedere alla rettifica della stessa rivolgendosi agli enti che hanno prestato l'assistenza fiscale **entro e non oltre lo scadere del termine deliberato.**

Per le rettifiche di dati precedentemente autocertificati dallo studente, si terrà conto, al fine della determinazione dell'indennità di mora, della data di sottoscrizione della DSU rettificata.

DEROGHE

Sono previste deroghe ai termini di produzione dell'attestazione reddituale e al pagamento dell'eventuale indennità di mora per gli studenti:

- che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova;
- che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo;
- che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'ISEE-U;

- che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con “ricognizione”;
- che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno;
- a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall’agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio;

i quali saranno tenuti a sottoscrivere la “DSU integrale” entro **30 giorni** dall’avvenuta iscrizione e, sempre entro tale termine, ad autocertificare *online* il valore ISEE-U. Termini in deroga potranno essere autorizzati solo per giustificate e documentate motivazioni.

Nel caso in cui la procedura automatizzata generi una “mora-ISEE-U” non dovuta, lo studente è tenuto a inviare una segnalazione all’indirizzo di posta elettronica iseeu@segreteria.unige.it.

In caso d’iscrizione oltre la scadenza per l’autocertificazione *online*, lo studente è tenuto a inviare via mail all’indirizzo di posta elettronica iseeu@segreteria.unige.it l’attestazione ISEE-U.

Il mancato rispetto della predetta scadenza comporterà l’applicazione delle indennità di mora deliberate dagli Organi di governo di Ateneo.

ISEE-U parificato

I termini di cui sopra si intendono validi anche per la sottoscrizione dell'ISEE-U parificato, da parte di:

- studenti stranieri non residenti in Italia;
- studenti stranieri residenti in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero;
- studenti italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE;

per i quali, a causa di una lacuna applicativa dell'attuale normativa, non è ad oggi possibile il rilascio dell'ISEE-U ordinario.

L'ISEE-U PARIFICATO **non deve** essere autocertificato *online* dallo studente ma prodotto con le modalità indicate alla pagina web <https://corsi.unige.it/info/studenti-iseeu> (voce ISEE-U parificato).

Versione a.a. 2022/23	Proposte di modifica - decorrenza a.a. 2023/24
<p>REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 4/7/2017 e in data 5/7/2017 Emanato con Decreto Rettorale n. 2603 del 19/7/2017 – Modificato con: Decreto Rettorale n. 4675 del 28/11/2017; Decreto Rettorale n. 3734 del 6/8/2018; Decreto Rettorale n. 2778 del 5/7/2019; Decreto Rettorale n. 3658 del 28/09/2020; Decreto Rettorale n. 3461 del 05/08/2022</p>	<p>REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 4/7/2017 e in data 5/7/2017 Emanato con Decreto Rettorale n. 2603 del 19/7/2017 – Modificato con: Decreto Rettorale n. 4675 del 28/11/2017; Decreto Rettorale n. 3734 del 6/8/2018; Decreto Rettorale n. 2778 del 5/7/2019; Decreto Rettorale n. 3658 del 28/09/2020; Decreto Rettorale n. 3461 del 05/08/2022</p>
<p>Indice PARTE I – Premesse Ambito di applicazione</p> <p>PARTE II – Contribuzione studentesca Sezione I -Corsi di laurea Art. 1 – Contribuzione studentesca Art. 2 – Imposta di bollo Art. 3 – Tassa Regionale Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario Art. 7 – Dichiarazione della situazione reddituale Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa Regionale – Esoneri totali Art. 9 – Contributo Universitario – Esoneri parziali Art. 10 – Contributo Universitario – Personale tecnico-amministrativo dell’Università di Genova Art. 11 – Contributo Universitario – Studenti fuori corso Art. 12 – Contributo Universitario – Studenti a tempo parziale Art. 13 – Contributo Universitario –Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione Art. 14 – Contributo Universitario –Premi di merito</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione II – Iscrizione a singoli insegnamenti Art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti –Studenti non iscritti a corsi di studio dell’Ateneo Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell’Ateneo Art. 17 – Iscrizione a singole attività formative finalizzate all’ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. “CARRIERA PONTE”)</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall’iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca Art. 20 – Ritardato pagamento contribuzione studentesca</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione V – Rimborsi Art. 21 – Rimborsi contribuzione studentesca Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani –Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014) Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione VI – Rinuncia –Trasferimenti Art. 24 – Rinuncia Art. 25 – Trasferimenti</p>	<p>idem</p>
<p>Sezione VII – Controlli Art. 26 – Elusione contributiva</p>	<p>idem</p>

<p>PARTE III – Altri benefici a favore degli studenti Art. 27 – Associazioni studentesche – Attività di collaborazione part-time da parte degli studenti – Attività formative autogestite da parte degli studenti – Borse e Premi di Studio/Laurea</p>	idem
<p>PARTE IV – Disposizioni comuni, finali e transitorie Art. 28 – Modifiche e integrazioni Art. 29 – Istanze al Rettore Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri Art. 31 – Informativa Art. 32 – Disposizioni transitorie e rinvio</p>	idem
<p>PARTE I – Premesse</p> <p>1. Il <i>Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari</i> (nel seguito: “Regolamento”) dell’Università degli Studi di Genova (nel seguito: “Università”), adottato ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dello <i>Statuto di Ateneo</i> e del <i>Regolamento per gli studenti</i>, disciplina la contribuzione studentesca, i criteri per l’attribuzione di esoneri totali/parziali, l’applicazione di incentivi e benefici a favore degli studenti.</p> <p>2. Gli importi della contribuzione e degli esoneri, le modalità di attribuzione dei benefici e le scadenze sono deliberati per ogni anno accademico dagli Organi di Governo dell’Ateneo e reperibili alla pagina web dedicata.</p> <p>3. Le disposizioni del Regolamento si applicano agli studenti iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tempo pieno o parziale ai corsi di studio di 1° livello (Lauree Triennali), di 2° livello (Lauree Specialistiche/Magistrali), Lauree Magistrali a Ciclo Unico, di cui ai DD.MM. 509/99 e 270/04, e ai corsi di laurea del previgente ordinamento (nel seguito tutti denominati: “Corsi di laurea”); • ai singoli insegnamenti di cui alla Parte II-Sezione II del Regolamento. <p>4. Gli studenti sono tenuti a conoscere e osservare la disciplina contenuta nel presente Regolamento.</p> <p>5. Per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento, ai Corsi di Formazione e per i laureati iscritti alle sessioni degli Esami di Stato, si rimanda alle specifiche disposizioni, reperibili alla pagina web dedicata, salvo quanto disposto dall’art. 15, comma 3, del presente Regolamento.</p>	idem
<p>PARTE II – Contribuzione studentesca</p> <p>SEZIONE I - Corsi di laurea Art. 1 – Contribuzione studentesca</p> <p>1. Gli studenti, per seguire il corso di studi e compiere atti di carriera, devono essere in regola con il versamento, entro le scadenze prescritte, della contribuzione studentesca, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imposta di bollo; - tassa regionale; - contributo universitario onnicomprensivo annuale⁽¹⁾. 	idem
<p>Art. 2 – Imposta di bollo</p> <p>1. L’ammontare dell’imposta di bollo è determinato e aggiornato con disposizioni normative assunte a livello nazionale⁽²⁾.</p>	idem

<p>Art. 3 – Tassa regionale 1.La tassa è determinata con legge della Regione Liguria. 2.Gli importi correnti della tassa sono pubblicati alla pagina web dell'ente regionale competente in materia di diritto allo studio (nel seguito "agenzia regionale").</p>	idem
<p>Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo 1.Lo studente contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell'Università mediante il versamento di un contributo onnicomprensivo annuale (nel seguito: "Contributo Universitario"). 2.L'importo del Contributo Universitario è deliberato, per ogni anno accademico, dagli Organi di Governo di Ateneo, tenuto anche conto dell'indicatore ISTAT. 3.Per ogni studente in regola con il pagamento del Contributo Universitario, l'Università versa una quota fissa dello stesso al CUS Genova (Centro Universitario Sportivo).</p>	idem
<p>Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca 1.Gli studenti versano la contribuzione studentesca di cui all'art. 1 in 3 rate. 2.La 1^a rata è costituita dall'importo dell'<i>imposta di bollo</i> vigente e della <i>tassa regionale</i> ed è dovuta da tutti gli studenti che intendano seguire un corso di studi dell'Università, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli del Regolamento. La <i>tassa regionale</i> è graduabile in base all'<i>Indicatore della Situazione Economica Equivalente</i> per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ⁽³⁾ (nel seguito: "ISEE-U"). Al momento del versamento della 1^a rata, la procedura di pagamento <i>online</i> propone, in via provvisoria, l'importo minimo previsto per la tassa regionale. Successivamente all'acquisizione dell'ISEE-U per l'anno accademico corrente (tramite autocertificazione online da parte dello studente iscritto, con le modalità di cui al successivo art.7), l'importo della tassa regionale è definitivamente ricalcolato e l'eventuale conguaglio a debito dovrà essere saldato entro la successiva scadenza di rata. Qualora lo studente non autocertifichi i dati ISEE-U, il conguaglio sarà calcolato sulla base dell'importo massimo previsto di tassa regionale. I conguagli a credito saranno rimborsati dall'agenzia regionale. 3.La 2^a e la 3^a rata corrispondono all'ammontare del Contributo Universitario. Il contributo è differenziato a seconda del corso di laurea prescelto dallo studente e commisurato al valore ISEE-U acquisito. Può essere ridotto per esoneri, premi o in caso di iscrizione a tempo parziale, oppure maggiorato qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo all'art. 11, comma 1. La 2^a rata è costituita da una quota del Contributo Universitario, deliberata per ogni anno accademico quale acconto dell'importo complessivamente dovuto. La 3^a rata è costituita dall'importo a conguaglio. I conguagli a favore dello studente saranno accreditati sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23. 4.I pagamenti devono essere effettuati con modalità online, entro le scadenze e per gli importi deliberati. 5. Il mancato versamento della contribuzione studentesca entro i termini prescritti comporta il blocco della carriera dello studente⁽⁴⁾ oltre che l'applicazione di una maggiorazione del contributo commisurata ai giorni di ritardo, fino al raggiungimento di un importo massimo stabilito.</p>	idem

<p>Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario</p> <p>1. Per il calcolo del Contributo Universitario, i corsi di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) sono collocati in 2 Classi Contributive:</p> <p>Classe1-Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.</p> <p>Classe2-Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.</p> <p>I corsi sono raggruppati nelle diverse aree in funzione della classe di appartenenza e in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 29/3/2012, n. 49.</p> <p>La corrispondenza tra le classi di laurea e le aree è riportata nell'allegata Tabella 1.</p> <p>2. Fatti salvi i vincoli di cui al successivo comma 3, gli esoneri totali o parziali (artt. 8 e 9) e i premi per merito (art. 14), il Contributo Universitario varia linearmente tra importi minimi e massimi di contribuzione in funzione del valore ISEE-U dello studente e della classe contributiva di appartenenza del corso di studi.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 232/2016, l'Università si attiene ai seguenti vincoli nella determinazione del Contributo Universitario:</p> <p>a. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 255):</p> <ul style="list-style-type: none"> -appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro; -sono iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; -nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. <p>b. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno al primo anno accademico il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro (L.232/2016, art.1, comma 256).</p> <p>c. Il Contributo Universitario è contenuto entro il 7 per cento della quota di ISEE-U eccedente 13.000 euro per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 257):</p> <ul style="list-style-type: none"> -appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro; -sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; -nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. <p>d. Il Contributo Universitario non supererà l'ammontare determinato ai sensi dei commi 255 e 257, della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200euro, per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 258):</p> <ul style="list-style-type: none"> -appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 0 euro e 30.000 euro; -sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata 	<p>Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario</p> <p>1. Per il calcolo del Contributo Universitario, i corsi di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) sono collocati in 2 Classi Contributive:</p> <p>Classe1-Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.</p> <p>Classe2-Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.</p> <p>I corsi sono raggruppati nelle diverse aree in funzione della classe di appartenenza e in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 29/3/2012, n. 49.</p> <p>La corrispondenza tra le classi di laurea e le aree è riportata nell'allegata Tabella 1.</p> <p>2. Fatti salvi i vincoli di cui al successivo comma 3, gli esoneri totali o parziali (artt. 8 e 9) e i premi per merito (art. 14), il Contributo Universitario varia linearmente tra importi minimi e massimi di contribuzione in funzione del valore ISEE-U dello studente e della classe contributiva di appartenenza del corso di studi.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 232/2016, l'Università si attiene ai seguenti vincoli nella determinazione del Contributo Universitario:</p> <p>a. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 255):</p> <ul style="list-style-type: none"> -appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro; -sono iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; -nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. <p>b. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno al primo anno accademico il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro (L.232/2016, art.1, comma 256).</p> <p>c. Il Contributo Universitario è contenuto entro il 7 per cento della quota di ISEE-U eccedente 13.000 euro per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 257):</p> <ul style="list-style-type: none"> -appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro; -sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; -nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. <p>d. Il Contributo Universitario non supererà l'ammontare determinato ai sensi dei commi 255 e 257, della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200euro, per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 258):</p> <ul style="list-style-type: none"> -appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 0 euro e 30.000 euro; -sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata
--	--

<p>normale del corso di studio, aumentata di uno (ossia iscritti dal 2° anno fuori corso); -hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.</p> <p>4. I criteri per la determinazione del Contributo Universitario di cui al comma 3 possono essere oggetto di interventi migliorativi disposti con provvedimenti ministeriali e/o delibere degli Organi di governo di Ateneo.</p>	<p>normale del corso di studio, aumentata di uno (ossia iscritti dal 2° anno fuori corso); -hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.</p> <p>4. I criteri per la determinazione del Contributo Universitario di cui al comma 3 possono essere oggetto di interventi migliorativi disposti con provvedimenti ministeriali e/o delibere degli Organi di governo di Ateneo.</p> <p>5. In caso di doppia iscrizione a corsi di laurea ai sensi della Legge 33/2022, le disposizioni di cui al comma 3, come eventualmente modificate ai sensi del comma 4, si applicano a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.</p>
<p>Art. 7 –Dichiarazione della situazione reddituale</p> <p>1.Per beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti alla condizione economica del proprio nucleo familiare, gli studenti iscritti all'anno accademico corrente, compresi i laureandi e gli iscritti ai singoli insegnamenti finalizzati alla c.d. "carriera ponte" di cui al successivo art. 17, devono dichiarare all'Università, per ogni anno accademico, i dati reddituali di cui all'attestazione ISEE-U, rilasciata dall'INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati⁽³⁾, a seguito di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).</p> <p>2.I dati dell'attestazione ISEE-U devono essere autocertificati all'Università con modalità online entro le scadenze deliberate per ogni anno accademico. Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a consultare il sistema informativo INPS e ad acquisire il valore ISEE-U. Per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero e per altre categorie di iscritti che intendono beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti al proprio reddito ma non possono ottenere l'attestazione ISEE-U, sono previste modalità specifiche, reperibili alla pagina web dedicata. E' deliberata annualmente una maggiorazione a carico dello studente per il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo del comma corrente, da versarsi entro la scadenza della 3^ rata della contribuzione studentesca Nel caso in cui la 3^ rata risulti pari a zero, la mora dovrà comunque essere versata entro l'anzidetto termine di scadenza.</p> <p>3.Sono previste deroghe ai termini di produzione dell'ISEE-U e al pagamento della maggiorazione di cui al comma precedente per gli studenti: a)che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova; b)che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo; c)che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'ISEE-U; d)che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con "ricognizione"; e)che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno; f)a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall'agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio.</p>	<p>idem</p>

<p>4. Nel caso in cui siano riscontrati errori, imprecisioni od omissioni nella DSU, lo studente può rettificare la dichiarazione già presentata entro e non oltre lo scadere del termine deliberato. Al fine della determinazione della maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo, si terrà conto della data di sottoscrizione della DSU rettificata.</p> <p>5. Qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., lo studente può presentare, non oltre la scadenza deliberata, un'attestazione ISEE corrente in corso di validità.</p> <p>6. L'importo della tassa regionale e del Contributo Universitario sono ricalcolati dall'Università sulla base del valore ISEE-U acquisito. I conguagli sono contabilizzati sulle successive rate in scadenza.</p> <p>In caso di conguaglio del Contributo Universitario a favore dello studente, il credito contributivo sarà contabilizzato sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.</p> <p>7. In caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali entro le scadenze prescritte (fatte salve le deroghe anzidette), lo studente è tenuto al versamento dell'importo massimo della contribuzione universitaria e della tassa regionale.</p>	
<p>Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali</p> <p>1. Sono ESONERATI TOTALMENTE dal versamento del Contributo Universitario:</p> <p>a) Studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a) e b).</p> <p>b) Studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁵⁾.</p> <p>Nel caso di rinuncia alla borsa da parte dei titolari o di revoca della stessa da parte dell'agenzia regionale per carenza dei requisiti prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.</p> <p>c) Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%⁽⁵⁾. L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>d) Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano⁽⁶⁾.</p> <p>e) Studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi e prolungate limitatamente al periodo dell'infermità⁽⁷⁾.</p>	<p>Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali</p> <p>1. Sono ESONERATI TOTALMENTE dal versamento del Contributo Universitario:</p> <p>a) Studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a) e b).</p> <p>b) Studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁵⁾.</p> <p>Nel caso di rinuncia alla borsa da parte dei titolari o di revoca della stessa da parte dell'agenzia regionale per carenza dei requisiti prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.</p> <p>c) Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%⁽⁵⁾. L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>d) Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano⁽⁶⁾.</p> <p>e) Studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi e prolungate limitatamente al periodo dell'infermità⁽⁷⁾.</p>

<p>f)Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato⁽⁸⁾, o siano titolari di protezione internazionale, previa esibizione del documento attestante la posizione.</p> <p>g)Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta. Gli studenti dovranno versare la tassa regionale a favore dell'agenzia regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L'esonero totale si applicherà per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d'inizio della detenzione. Gli studenti sono esonerati anche dal versamento dell'imposta di bollo, i cui costi sono sostenuti dall'Ateneo.</p> <p>h)Studenti con più di 65 anni di età che intendano iscriversi per la prima volta, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa con iscrizione a tempo pieno, anche oltre la durata normale del corso o ripetente. L'esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Può essere deliberato un valore ISEE-U oltre il quale non si ha diritto all'esonero. Resta comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1^a rata della contribuzione studentesca. In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il 'contributo di ricognizione'.</p> <p>i)Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.</p> <p>j)Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà. La fruizione dell'esonero totale di cui al presente articolo esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.</p> <p>2.Sono ESONERATI TOTALMENTE anche dal versamento della <i>tassa regionale</i> gli studenti vincitori/idonei di borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁹⁾. Con delibera degli organi regionali possono essere previsti ulteriori esoneri dal versamento della tassa regionale a favore di determinate categorie di studenti.</p> <p>3.Gli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque tenuti, al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, al versamento dell'imposta di bollo.</p>	<p>f)Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato⁽⁸⁾ o siano titolari di protezione internazionale, previa esibizione del documento attestante la posizione.</p> <p>g)Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta. Gli studenti dovranno versare la tassa regionale a favore dell'agenzia regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L'esonero totale si applicherà per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d'inizio della detenzione. Gli studenti sono esonerati anche dal versamento dell'imposta di bollo, i cui costi sono sostenuti dall'Ateneo.</p> <p>h)Studenti con più di 65 anni di età che intendano iscriversi per la prima volta, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa con iscrizione a tempo pieno, anche oltre la durata normale del corso o ripetente. L'esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Può essere deliberato un valore ISEE-U oltre il quale non si ha diritto all'esonero. Resta comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1^a rata della contribuzione studentesca. In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il 'contributo di ricognizione'.</p> <p>i)Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.</p> <p>j)Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà. La fruizione dell'esonero totale di cui al presente articolo esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.</p> <p>2.Sono ESONERATI TOTALMENTE anche dal versamento della <i>tassa regionale</i> gli studenti vincitori/idonei di borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale⁽⁹⁾. Con delibera degli organi regionali possono essere previsti ulteriori esoneri dal versamento della tassa regionale a favore di determinate categorie di studenti.</p> <p>3.Gli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque tenuti, al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, al versamento dell'imposta di bollo.</p>
---	--

<p>4.Per l'applicazione dell'esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.</p>	<p>4.Per l'applicazione dell'esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.</p> <p>5. In caso di doppia iscrizione a corsi di laurea ai sensi della Legge 33/2022, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in presenza dei requisiti previsti, a entrambe le iscrizioni fatta eccezione per gli studenti di cui alla lettera b), per i quali le disposizioni del Ministero prevedono l'individuazione di una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.</p>
<p>Art. 9 – Contributo Universitario - Esoneri parziali</p> <p>1.Sono ESONERATI dal versamento di una quota del Contributo Universitario gli studenti iscritti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>-Studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e il 65%⁽¹⁰⁾.L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>-Studenti stranieri provenienti da “paesi in via di sviluppo”, individuati annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca⁽¹¹⁾, se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.</p> <p>-Studenti entro la durata normale del corso appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti per lo stesso anno accademico a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell'Ateneo genovese. Qualora il requisito di iscrizione entro la durata normale del corso non sia posseduto da tutti gli studenti rientranti nello stesso nucleo familiare, l'esonero sarà applicato solo agli studenti in possesso di tale requisito. La rinuncia agli studi per l'anno accademico corrente comporta la perdita del diritto alla fruizione del beneficio, fatto salvo il caso in cui risultino comunque ancora iscritti almeno due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. La rinuncia non rileva nel caso in cui sia intervenuta dopo il regolare versamento di tutte le rate della contribuzione studentesca per l'anno accademico corrente da parte del componente il nucleo familiare rinunciatario.</p> <p>L'esonero è applicato anche per i nuclei familiari in cui sono presenti studenti che beneficiano degli esoneri di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.</p> <p>Per nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del presente esonero, s'intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli, soggetti uniti da unione civile o convivenza ex Legge 76/2016).</p> <p>L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'indicatore ISEE-U.</p>	<p>Art. 9 – Contributo Universitario - Esoneri parziali</p> <p>1.Sono ESONERATI dal versamento di una quota del Contributo Universitario gli studenti iscritti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>-Studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e il 65%⁽¹⁰⁾.L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p>-Studenti stranieri provenienti da “paesi in via di sviluppo”, individuati annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca⁽¹¹⁾, se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.</p> <p>-Studenti entro la durata normale del corso appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti per lo stesso anno accademico a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell'Ateneo genovese. Qualora il requisito di iscrizione entro la durata normale del corso non sia posseduto da tutti gli studenti rientranti nello stesso nucleo familiare, l'esonero sarà applicato solo agli studenti in possesso di tale requisito. La rinuncia agli studi per l'anno accademico corrente comporta la perdita del diritto alla fruizione del beneficio, fatto salvo il caso in cui risultino comunque ancora iscritti almeno due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. La rinuncia non rileva nel caso in cui sia intervenuta dopo il regolare versamento di tutte le rate della contribuzione studentesca per l'anno accademico corrente da parte del componente il nucleo familiare rinunciatario.</p> <p>L'esonero è applicato anche per i nuclei familiari in cui sono presenti studenti che beneficiano degli esoneri di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.</p> <p>Per nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del presente esonero, s'intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli, soggetti uniti da unione civile o convivenza ex Legge 76/2016).</p> <p>L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'indicatore ISEE-U.</p>

<p>La riduzione è assegnata previa apposita richiesta, da presentare annualmente da parte di tutti gli studenti interessati entro i termini prescritti, compilando singolarmente il “modulo di autocertificazione online” disponibile alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti a tempo pieno oltre la durata normale del corso/fuori corso in debito, alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea.</p> <p>-Studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classifichino, nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università di Genova.</p> <p>-Studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo “UniGE per i Campioni”, che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica. Per le modalità di ammissione al programma è consultabile il Regolamento alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti in base a specifici protocolli d'intesa stipulati dall'Ateneo con enti pubblici o privati.</p> <p>2.Gli esoneri parziali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell'importo del Contributo Universitario dovuto.</p>	<p>La riduzione è assegnata previa apposita richiesta, da presentare annualmente da parte di tutti gli studenti interessati entro i termini prescritti, compilando singolarmente il “modulo di autocertificazione online” disponibile alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti/studentesse che rivestono la figura di caregiver familiare, così come definita dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, c. 255), o di caregiver naturale, status attribuito agli/alle studenti/studentesse genitori (anche adottivi) di bambini fino all'età di 36 mesi.</p> <p>-Studenti iscritti a tempo pieno oltre la durata normale del corso/fuori corso in debito, alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea.</p> <p>-Studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classifichino, nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università di Genova.</p> <p>-Studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo “UniGE per i Campioni”, che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica. Per le modalità di ammissione al programma è consultabile il Regolamento alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti in base a specifici protocolli d'intesa stipulati dall'Ateneo con enti pubblici o privati.</p> <p>2.Gli esoneri parziali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell'importo del Contributo Universitario dovuto.</p> <p>3. In caso di doppia iscrizione a corsi di laurea ai sensi della Legge 33/2022, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.</p>
<p>Art. 10 – Contributo Universitario –Personale tecnico-amministrativo dell'Università di Genova e loro figli</p> <p>1.Il personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, che intende iscriversi o riprendere gli studi, frequentando corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e corsi di laurea del vecchio ordinamento è esonerato totalmente dal versamento del Contributo Universitario (2^a e 3^a rata) alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●essere iscritto al primo anno di corso o aver ripreso gli studi con ricognizione (con versamento del 50% del ‘contributo di ricognizione’ previsto) dopo un periodo di interruzione di almeno un anno; ●nel caso di iscrizione a tempo pieno al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre del primo anno, almeno 10 crediti formativi; ●nel caso di iscrizione a tempo pieno ad anni accademici successivi al secondo, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre dell'anno accademico precedente, almeno 25 crediti formativi o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento; ●nel caso di iscrizione a tempo parziale, il numero di crediti formativi di cui ai punti precedenti è ridotto a: <ul style="list-style-type: none"> -6 crediti formativi per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale; -6 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti; 	<p>idem</p>

<p>-12 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti. Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento.</p> <p>L'esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2 o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato.</p> <p>2. E' previsto l'esonero totale dal pagamento della contribuzione per il personale tecnico-amministrativo che si iscrive a singoli insegnamenti per esigenze correlate a necessità di formazione/aggiornamento in relazione all'attività lavorativa svolta con possibilità di frequenza di due insegnamenti nell'arco di un anno accademico, purché relativi a semestri distinti, o di un insegnamento impartito in due semestri. Lo studente è tenuto al versamento dell'imposta di bollo.</p> <p>3. E' previsto un esonero parziale dal versamento del contributo universitario per i figli del personale tecnico-amministrativo iscritti a tempo pieno a corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.</p> <p>L'esonero sarà attribuito sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 6, comma 3, e dal valore ISEE-U del nucleo familiare dello studente. La quantificazione della percentuale di esonero e le modalità di assegnazione dello stesso saranno stabilite per ogni anno accademico dagli Organi di governo di Ateneo.</p>	
<p>Art. 11 –Contributo Universitario –Studenti fuori corso</p> <p>1.Per gli studenti fuori corso il Contributo Universitario è calcolato con le modalità ordinarie secondo quanto previsto dai precedenti articoli, con l'eccezione degli iscritti da almeno 4 anni fuori corso che non abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi del nuovo ordinamento o 2 esami annuali del vecchio ordinamento. Per tali studenti il contributo universitario, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, sarà maggiorato di una percentuale deliberata dagli Organi di governo di Ateneo.</p> <p>2.Per gli studenti fuori corso che si laureano entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente a quello di iscrizione, il contributo studentesco versato come 1^a e 2^a rata è detraibile integralmente dall'ammontare richiesto per l'iscrizione, per lo stesso anno accademico, a un nuovo corso di studio.</p>	idem
<p>Art. 12 –Contributo Universitario –Studenti a tempo parziale</p> <p>1.E' consentito agli studenti del nuovo ordinamento di optare per il regime di tempo parziale in fase di compilazione del piano di studio.</p> <p>2.Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo le modalità previste per la 1^a rata e di una percentuale del Contributo Universitario, secondo quanto indicato al punto successivo.</p> <p>3.Sono previste le seguenti categorie di iscrizione a tempo parziale:</p> <p>1^a categoria–piano di studi fino a 15 CFU → il Contributo Universitario è pari al 25% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U;</p> <p>2^a categoria–piano di studi da 16 a 30 CFU → il Contributo Universitario è pari al 50% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U.</p>	idem

<p>Previa autorizzazione del docente Coordinatore del corso di studio, è consentita allo studente l'iscrizione <i>part-time</i> in deroga alle suddette categorie, nel caso in cui il piano di studi preveda una distribuzione dei CFU tra gli anni di corso diversa da quella standard o siano intervenute variazioni in termini di CFU per alcuni insegnamenti.</p> <p>Deroghe alle categorie di <i>part-time</i> possono inoltre essere concesse a studenti stranieri a seguito di Accordi internazionali, sulla base della particolarità del proprio piano di studio e del riconoscimento di crediti formativi conseguiti all'estero.</p> <p>4.L'iscrizione a tempo parziale non è possibile se:</p> <p>a) lo studente ha ottenuto l'approvazione dei piani di studio per tutti gli esami di profitto del suo percorso formativo e per la prova finale;</p> <p>b) lo studente presenta un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative extracurricolari;</p> <p>c) lo studente ripartisce in modo non convenzionale i CFU previsti per il conseguimento del titolo in un numero di anni pari alla durata normale del corso⁽¹²⁾.</p> <p>5.Gli studenti a tempo parziale non usufruiscono dei benefici di cui al precedente art. 6 e del premio di merito di cui al successivo art.14.</p>	
<p>Art. 13 –Contributo Universitario –Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione</p> <p>1.Gli studenti che chiedono di riprendere gli studi dopo un periodo di <i>interruzione</i>⁽¹³⁾ di almeno un anno accademico, sono tenuti al versamento di un diritto fisso per ciascun anno di interruzione oltre al pagamento di eventuali debiti contributivi pregressi e della contribuzione per l'anno corrente.</p> <p>2.La <i>sospensione</i> della carriera per iscriversi presso questo Ateneo a un corso di dottorato di ricerca, a una scuola di specializzazione, a un master universitario o al tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento, non comporta, per lo studente che intende proseguire la precedente carriera universitaria sospesa, alcun contributo aggiuntivo, a condizione di continuità d'iscrizione.</p> <p>In caso d'interruzione, anche per un solo anno accademico, valgono le disposizioni di cui al punto precedente. Per la determinazione del diritto fisso di ricognizione si assumerà quale riferimento il numero di anni di interruzione successivi all'ultimo anno di iscrizione al corso post-laurea o al tirocinio.</p>	idem
<p>Art. 14 –Contributo Universitario –Premi di merito</p> <p>1. L'ammontare del Contributo Universitario è ridotto di una quota, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, per gli studenti meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) Iscrizione a tempo pieno (piano di studi con almeno 31 CFU) entro la durata normale del corso;</p> <p>b) regolarità contributiva pregressa e regolare iscrizione all'anno accademico corrente;</p> <p>c) essere iscritti al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti oppure risultare collocato nel primo o nel secondo decile delle graduatorie di cui al comma 2.</p> <p>2. Le graduatorie di cui al punto 1.c) sono redatte per ogni corso di laurea ed anno di corso ordinando gli studenti iscritti a tempo pieno entro la durata normale del corso.</p> <p>I primi tre criteri che definiscono l'ordinamento sono basati sui risultati conseguiti dagli studenti al 31/12, relativi alle attività inserite nel proprio piano di studi dell'anno accademico appena terminato, senza tenere conto dei crediti eventualmente conseguiti per attività previste in anni precedenti all'ultimo concluso. I criteri che definiscono l'ordinamento, con priorità decrescente, sono:</p>	<p>Art. 14 –Contributo Universitario –Premi di merito</p> <p>1. L'ammontare del Contributo Universitario è ridotto di una quota, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, per gli studenti meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) Iscrizione a tempo pieno (piano di studi con almeno 31 CFU) entro la durata normale del corso;</p> <p>b) regolarità contributiva pregressa e regolare iscrizione all'anno accademico corrente;</p> <p>c) essere iscritti al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti oppure risultare collocato nel primo o nel secondo decile delle graduatorie di cui al comma 2.</p> <p>2. Le graduatorie di cui al punto 1.c) sono redatte per ogni corso di laurea ed anno di corso ordinando gli studenti iscritti a tempo pieno entro la durata normale del corso.</p> <p>I primi tre criteri che definiscono l'ordinamento sono basati sui risultati conseguiti dagli studenti al 31/12, relativi alle attività inserite nel proprio piano di studi dell'anno accademico appena terminato, senza tenere conto dei crediti eventualmente conseguiti per attività previste in anni precedenti all'ultimo concluso. I criteri che definiscono l'ordinamento, con priorità decrescente, sono:</p>

<p>a) Percentuale dei crediti acquisiti su quelli acquisibili, con ordinamento decrescente.</p> <p>b) Media pesata dei voti ottenuti negli esami con valutazione numerica da diciotto a trenta/trentesimi, con ordinamento decrescente.</p> <p>A tale media contribuiscono i voti conseguiti in Erasmus solo se vantaggiosi per lo studente.</p> <p>c) Numero di lodi conseguite negli esami di profitto, con ordinamento decrescente.</p> <p>d) Reddito ISEE-U acquisito per l'anno accademico appena terminato, con ordinamento crescente (per coloro che non hanno prodotto l'ISEE-U o hanno prodotto un ISEE-U superiore alla soglia massima stabilita, il valore reddituale sarà considerato pari all'importo massimo previsto dall'Ateneo per la graduazione della contribuzione universitaria).</p> <p>e) Età anagrafica dello studente, con ordinamento crescente.</p> <p>Gli studenti dovranno segnalare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del 31 dicembre eventuali mancate/errate registrazioni di esami che possono alterare le graduatorie di merito. A decorrere dal 1 marzo i dati saranno considerati definitivi e le graduatorie formulate sulla base degli stessi non potranno essere modificate.</p> <p>3. Il premio di merito di cui al comma 1.c), maturato dallo studente nell'anno conclusivo di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico potrà essere usufruito quale riduzione della contribuzione universitaria prevista per il primo anno dell'eventuale iscrizione, nell'anno accademico immediatamente successivo, a un corso di studio di livello superiore di questa Università.</p> <p>4. I premi di merito di cui al comma 1.c) non sono cumulabili.</p> <p>5. Sono comunque <u>esclusi</u> dal premio di merito gli studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficino dell'esonero totale del Contributo Universitario; • si iscrivano o siano stati iscritti a tempo parziale nell'ambito dell'ultimo corso di studi; • risultino vincitori/idonei di borse di studio erogate dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario; • si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: <ul style="list-style-type: none"> - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "voto massimo" (per l'iscrizione al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico), siano già stati iscritti a un corso di eguale livello o di livello superiore, anche se rinunciatari; - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "decili" abbiano già conseguito una laurea di eguale livello o di livello superiore; <p>• si iscrivano in base ad accordi/convenzioni, anche a livello internazionale (art. 30).</p> <p>Gli studenti titolari del premio, iscritti nell'anno accademico corrente ma che risultino non in regola con il pagamento della contribuzione pregressa, non potranno ricevere il beneficio fino al momento della completa regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ateneo.</p>	<p>a) Percentuale dei crediti acquisiti su quelli acquisibili, con ordinamento decrescente.</p> <p>b) Media pesata dei voti ottenuti negli esami con valutazione numerica da diciotto a trenta/trentesimi, con ordinamento decrescente.</p> <p>A tale media contribuiscono i voti conseguiti in Erasmus solo se vantaggiosi per lo studente.</p> <p>c) Numero di lodi conseguite negli esami di profitto, con ordinamento decrescente.</p> <p>d) Reddito ISEE-U acquisito per l'anno accademico appena terminato, con ordinamento crescente (per coloro che non hanno prodotto l'ISEE-U o hanno prodotto un ISEE-U superiore alla soglia massima stabilita, il valore reddituale sarà considerato pari all'importo massimo previsto dall'Ateneo per la graduazione della contribuzione universitaria).</p> <p>e) Età anagrafica dello studente, con ordinamento crescente.</p> <p>Gli studenti dovranno segnalare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del 31 dicembre eventuali mancate/errate registrazioni di esami che possono alterare le graduatorie di merito. A decorrere dal 1 marzo i dati saranno considerati definitivi e le graduatorie formulate sulla base degli stessi non potranno essere modificate.</p> <p>3. Il premio di merito di cui al comma 1.c), maturato dallo studente nell'anno conclusivo di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico potrà essere usufruito quale riduzione della contribuzione universitaria prevista per il primo anno dell'eventuale iscrizione, nell'anno accademico immediatamente successivo, a un corso di studio di livello superiore di questa Università.</p> <p>4. I premi di merito di cui al comma 1.c) non sono cumulabili.</p> <p>5. Sono comunque <u>esclusi</u> dal premio di merito gli studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficino dell'esonero totale del Contributo Universitario; • si iscrivano o siano stati iscritti a tempo parziale nell'ambito dell'ultimo corso di studi; • risultino vincitori/idonei di borse di studio erogate dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario; • si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: <ul style="list-style-type: none"> - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "voto massimo" (per l'iscrizione al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico), siano già stati iscritti a un corso di eguale livello o di livello superiore, anche se rinunciatari; - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "decili" abbiano già conseguito una laurea di eguale livello o di livello superiore; <p>• si iscrivano in base ad accordi/convenzioni, anche a livello internazionale (art. 30).</p> <p>Gli studenti titolari del premio, iscritti nell'anno accademico corrente ma che risultino non in regola con il pagamento della contribuzione pregressa, non potranno ricevere il beneficio fino al momento della completa regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ateneo.</p>
--	--

<p>In nessun caso è previsto lo scorrimento delle graduatorie di merito.</p> <p>6.La riduzione del Contributo Universitario relativa al premio di merito si applica, fino a capienza, sulla 3^a rata della contribuzione studentesca, dopo l'attribuzione degli eventuali esoneri parziali di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Le differenze a credito confluiranno sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</p>	<p>In nessun caso è previsto lo scorrimento delle graduatorie di merito.</p> <p>6.La riduzione del Contributo Universitario relativa al premio di merito si applica, fino a capienza, sulla 3^a rata della contribuzione studentesca, dopo l'attribuzione degli eventuali esoneri parziali di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Le differenze a credito confluiranno sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</p> <p>7. In caso di doppia iscrizione a corsi di laurea ai sensi della Legge 33/2022, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.</p>
<p>Sezione II -Iscrizione a singoli insegnamenti</p> <p>Art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti – Studenti non iscritti a corsi di studio dell’Ateneo</p> <p>1.Coloro che, non essendo iscritti a un corso di studi dell’Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti, sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più “singoli insegnamenti”) e di un contributo per ogni CFU, deliberato dagli Organi di Governo dell’Ateneo.</p> <p>2.I laureati che, non essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell’abilitazione all’insegnamento o dell’accesso alle professioni, sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più “singoli insegnamenti”) e del contributo per CFU di cui al comma 1 ridotto del 50%, fatte salve specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale che possono indicare diverse modalità di determinazione della contribuzione studentesca che saranno oggetto di provvedimento da parte degli Organi accademici.</p> <p>3.Coloro che, non essendo iscritti a un corso di studi dell’Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti di un corso post-lauream sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più “singoli insegnamenti”) e di un contributo determinato, per ogni CFU o insegnamento, in proporzione al contributo complessivo richiesto per l’iscrizione al corso.</p> <p>4.I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere effettuati in un’unica soluzione, al momento dell’iscrizione.</p>	<p>idem</p>
<p>Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell’Ateneo</p> <p>1.Lo studente può inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi. Per eventuali ulteriori insegnamenti, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1.</p> <p>2.Per l’abilitazione all’insegnamento o l’accesso alle professioni, lo studente può inserire, oltre ai crediti di cui al comma 1, ulteriori insegnamenti per un massimo di 6CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori insegnamenti, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, con versamento del contributo per CFU, ridotto del 50%. Sono fatte salve specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale che possono indicare diverse modalità di determinazione della contribuzione studentesca che saranno oggetto di provvedimento da parte degli Organi accademici.</p>	<p>idem</p>

<p>3. Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.</p>	
<p>Art. 17 – Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "CARRIERA PONTE")</p> <p>1. Per l'iscrizione a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale⁽¹⁴⁾ (cosiddetta "carriera ponte"), per un massimo di 40 CFU, lo studente deve versare esclusivamente l'imposta di bollo.</p> <p>2. Lo studente, acquisiti i CFU entro il termine stabilito, potrà iscriversi, per lo stesso anno accademico, al corso di laurea magistrale. L'importo dell'imposta di bollo sarà considerato valido ai fini dell'iscrizione. Lo studente sarà tenuto a integrare la contribuzione studentesca con il versamento, se dovuti, della tassa regionale e del Contributo Universitario calcolato con le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p>3. I crediti acquisiti ai sensi del presente articolo sono riconosciuti e certificati esclusivamente ai fini dell'accesso alla laurea magistrale di questo Ateneo, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4.</p> <p>4. Lo studente che non acquisisca tutti i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il termine stabilito ovvero, dopo aver acquisito i CFU, non perfezioni l'iscrizione alla laurea magistrale, potrà ottenere attestazione del percorso formativo svolto previo versamento di un contributo universitario calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento.</p>	idem
<p>Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti</p> <p>Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall'iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti</p> <p>1. Sono previsti i seguenti contributi per servizi prestati dall'Università su richiesta dello studente:</p> <p><u>Prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato</u> Il contributo è attribuito, per il 50%, a favore delle strutture didattiche e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti. Se lo studente intende accedere alle prove di selezione di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce). Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.</p> <p><u>Prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004</u> Il contributo è attribuito interamente a favore delle strutture didattiche. Il contributo è dovuto solo per le strutture che ne fanno richiesta e allocato alle stesse a fronte del servizio reso agli studenti e di oggettive necessità di copertura dei relativi costi, debitamente motivate. Se lo studente intende accedere alle prove di verifica di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce). In caso di mancato superamento della prova di verifica, il versamento può essere utilizzato per tentativi successivi purché nell'ambito dello stesso anno accademico. Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.</p>	idem

<p><u>Prove di selezione relative ai corsi post-lauream</u> Il contributo è attribuito per il 50% a favore delle strutture didattiche dei corsi e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti.</p> <p><u>“Studio del caso” (Valutazione carriera pregressa per il riconoscimento di crediti o di titolo accademico)</u> Coloro che chiedono la valutazione di una carriera pregressa al fine del riconoscimento di crediti formativi o di un titolo accademico sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura dei costi. Il contributo è considerato quale anticipo sul Contributo Universitario nel caso di successiva iscrizione al corso di studio. In assenza di iscrizione non potrà essere a nessun titolo rimborsato.</p> <p><u>Equipollenza</u> Il contributo è dovuto per le attività correlate alla procedura di rilascio dell'attestato di equipollenza e/o di riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero.</p> <p><u>Iscrizione ad attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.</u> Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo proporzionale al percorso compensativo da intraprendere.</p> <p><u>Riconoscimento della carriera pregressa a seguito di rinuncia agli studi</u> Ai sensi dell'art.16, commi 2 e 4, del <i>Regolamento per gli studenti</i>, coloro che, a seguito di rinuncia, riprendono gli studi universitari chiedendo il riconoscimento della carriera pregressa (comma 2), sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura dei costi (comma 4), il cui ammontare, deliberato per ogni anno accademico dagli Organi di governo di Ateneo, è stabilito in misura decrescente in rapporto all'aumentare del numero di anni accademici trascorsi dalla formalizzazione della rinuncia stessa rispetto a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</p> <p>2.Ulteriori contributi sono indicati alla pagina web dedicata, dove sono altresì visualizzabili gli importi deliberati.</p>	
<p>Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca.</p> <p>Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca</p> <p>1.Il mancato pagamento della contribuzione studentesca, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per gli studenti, non comporta la decadenza dalla carriera.</p> <p>2.La regolarità dei pagamenti è accertata dagli Uffici dell'Ateneo. Allo studente non in regola con i pagamenti o con la restituzione di importi indebitamente percepiti decorsi 90 giorni dalla scadenza fissata per l'adempimento, sono applicate le disposizioni dell'art. 8, comma 6, del Regolamento per gli studenti, che non gli consentiranno di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione: blocco dell'iscrizione all'anno accademico successivo; blocco dell'iscrizione agli esami di profitto; blocco della possibilità di registrazione esami; blocco della possibilità di presentare il piano di studi; blocco della possibilità di effettuare passaggi di corso nell'ambito dell'Ateneo; blocco dell'iscrizione all'esame di laurea. Inoltre, lo studente non potrà ottenere il congedo per trasferirsi ad altra sede, usufruire di benefici (esoneri contributivi, borse e premi di studio, ...), ottenere certificazioni. Al medesimo potranno essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali</p>	<p>idem</p>

<p>sia stata versata interamente la contribuzione studentesca. Il procedimento di recupero del credito vantato sarà avviato ai sensi della L. 241/90, con l'eventuale successivo intervento dell'Area Legale e Generale per quanto di competenza.</p>	
<p>Art. 20 – Ritardato pagamento contribuzione studentesca 1. Il versamento della contribuzione studentesca oltre le scadenze previste comporta l'applicazione di una maggiorazione che varia in relazione ai giorni di ritardo. 2. Per il versamento tardivo della tassa regionale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall'agenzia regionale.</p>	idem
<p>Sezione V – Rimborsi</p> <p>Art. 21 – Rimborsi contribuzione studentesca 1. Gli studenti che ritengono di aver versato contributi non dovuti e con un saldo positivo nel proprio conto corrente virtuale, possono presentare istanza di rimborso. Le modalità sono reperibili alla pagina web dedicata. Per l'eventuale rimborso della tassa regionale, lo studente deve rivolgersi all'agenzia regionale. 2. Non sono in ogni caso rimborsabili: -il contributo per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento; -il contributo per le prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento; -l'imposta di bollo (l'eventuale rimborso dovrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate); -l'indennità di mora, pagata a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi una responsabilità da parte dell'Università o nei casi in cui il pagamento tardivo che ha comportato l'applicazione di una mora non sia dovuto. 3. Chi si laurea entro la sessione primaverile (31 marzo) avendo pagato la prima e la seconda rata della contribuzione relativa all'anno accademico successivo a quello di laurea, potrà chiedere il rimborso di quanto versato ovvero utilizzare tale importo per un'eventuale iscrizione, nello stesso anno accademico, ad altro corso di studio di questa Università. 4. Coloro che utilizzano la sessione di laurea gennaio-aprile come sessione anticipata sono tenuti al pagamento di tutte le rate della contribuzione.</p>	idem
<p>Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani –Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014). 1. Allo scopo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (D.M. 29 dicembre 2014 n. 976), sono previste forme di rimborso parziale del Contributo Universitario per gli studenti immatricolati e iscritti ai seguenti corsi di laurea di primo livello afferenti alle classi accanto indicate: CLASSE CORSO L-27 Chimica e Tecnologie Chimiche L-30 Fisica –Scienza dei Materiali L-35 Matematica –Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati (SMID) L-34 Scienze Geologiche L-8 Ingegneria Biomedica –Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione –Ingegneria Informatica L-9 Ingegneria Chimica –Ingegneria Elettrica –Ingegneria Industriale e Gestionale –Ingegneria Meccanica – Ingegneria Nautica – Ingegneria Navale L-31 Informatica L-7 Ingegneria Civile e Ambientale. I criteri di merito per l'individuazione dei beneficiari e l'entità dei rimborsi sono resi pubblici alla pagina web dedicata. L'agevolazione è determinata automaticamente dall'Università a favore di tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti: non</p>	idem

<p>occorre nessuna richiesta da parte dello studente. L'importo è accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.</p>	
<p>Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti 1.Il conto corrente virtuale gestisce i rapporti di debito e di credito del Contributo Universitario con lo studente (esclusivamente riferiti ad atti di carriera). Nel conto corrente virtuale confluiranno: -le somme versate dallo studente, che andranno, prima di tutto, a coprire eventuali debiti pregressi, secondo il loro ordine di scadenza; -le somme rimborsate dall'Università allo studente. 2.Se sul conto corrente virtuale è presente un importo: -a debito, lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera; -a credito, tale somma sarà portata in detrazione dalle rate successive della Contribuzione Universitaria dovuta. Lo studente potrà comunque richiedere il rimborso dell'intera cifra seguendo la procedura indicata alla pagina web dedicata. 3.In caso di chiusura della carriera (es.: laurea, rinuncia) lo studente dovrà saldare tutti i debiti ovvero l'Università procederà al rimborso dell'eventuale somma a credito dello studente.</p>	idem
<p>Sezione VI – Rinuncia –Trasferimenti</p> <p>Art. 24 –Rinuncia 1.Lo studente che intende rinunciare agli studi deve saldare l'eventuale debito contributivo nei confronti dell'Università prima di formalizzare la rinuncia. 2.Lo studente che abbia effettuato l'iscrizione all'anno accademico corrente e intenda rinunciare agli studi è esonerato dal versamento delle rate della Contribuzione Universitaria con scadenza successiva a quella della formalizzazione della rinuncia. In ogni caso lo studente non ha diritto alla restituzione, nemmeno parziale, di tasse e contributi già versati anche nel caso in cui la rinuncia sia formalizzata prima del termine dell'anno accademico.</p>	idem
<p>Art. 25 –Trasferimenti 1.Lo studente che effettua un trasferimento da un altro Ateneo per iscriversi a un corso dell'Università di Genova, deve versare, entro i termini previsti, la contribuzione studentesca ordinaria. Nel caso in cui la procedura di trasferimento in ingresso sia interrotta dallo studente, lo stesso è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento", per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione studentesca eventualmente dallo stesso già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata, su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla pagina web dedicata. 2.Lo studente iscritto che intende trasferirsi dall'Università di Genova a un altro Ateneo è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento" per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione universitaria eventualmente già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla pagina web dedicata, solo nel caso in cui lo studente non abbia compiuto atti di carriera o richiesto certificazioni. Diversamente si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, del Regolamento per gli studenti. 3.Il rimborso sarà effettuato previa verifica dell'avvenuto versamento del "contributo di trasferimento". 4.Non sono possibili compensazioni tra la contribuzione già versata dallo studente e il "contributo di trasferimenti.</p>	idem
<p>Sezione VII –Controlli</p> <p>Art. 26 –Elusione contributiva</p>	idem

<p>1.L'Università di Genova contrasta con la massima fermezza il fenomeno dell'elusione contributiva e della produzione di certificazioni reddituali e patrimoniali non veritiere al fine di ottenere benefici indebiti.</p> <p>2.I dati reddituali autocertificati dallo studente sono soggetti a controllo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, commi 1 e 2, e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, in particolare nei casi di reiterata rettifica degli stessi. A tale fine, l'Università:</p> <p>a) collabora con la Guardia di Finanza nell'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate;</p> <p>b) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli capillari sulle certificazioni ISEE-U da 0 a 13.000,00 euro;</p> <p>c) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli su campioni quantitativamente significativi di certificazioni ISEE-U superiori a €13.000, con particolare attenzione alle fasce meno elevate (ad es. ricomprese tra €13.001 e 30.000).</p> <p>3.In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.10, comma 3, del D.Lgs. 68/2012, ferma restando la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.</p>	
<p>PARTE III –Altri benefici a favore degli studenti</p> <p>Art. 27 – Associazioni studentesche - Attività di collaborazione part-time da parte degli studenti - Attività formative autogestite da parte degli studenti - Borse e Premi di Studio/Laurea</p> <p>1.Le disposizioni per: il riconoscimento delle Associazioni studentesche; lo svolgimento di attività di collaborazione part-time da parte degli studenti; la fruizione dei fondi per attività formative autogestite da parte degli studenti; sono contenute nelle rispettive regolamentazioni, reperibili alle pagine web dedicate.</p> <p>2.L'Università di Genova istituisce su propria iniziativa o a seguito di donazioni, convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati, borse di studio e premi destinati a studenti e laureati, con posizione contributiva pregressa e corrente regolare che si distinguono per capacità e merito. I bandi attivi sono visualizzabili alla pagina web dedicata.</p>	idem
<p>PARTE IV –Disposizioni comuni, finali e transitorie</p> <p>Art. 28 –Modifiche e integrazioni</p> <p>1.A partire dai contenuti approvati per l'anno accademico di entrata in vigore, le disposizioni del Regolamento si considerano confermate per gli anni accademici successivi, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni, anche a livello di agevolazioni per gli studenti, da assumere con deliberazione degli Organi di Governo di Ateneo.</p> <p>2.Le strutture dell'Amministrazione sono autorizzate - e devono - annualmente provvedere esclusivamente agli aggiornamenti tecnici necessari (es.: adeguamenti ISTAT, scadenze, importo contribuzione).</p>	idem
<p>Art. 29 –Istanze al Rettore</p> <p>1.Nel caso di gravi motivi di salute personale debitamente certificati da strutture sanitarie competenti, lo studente può presentare istanza al Magnifico Rettore secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti. I provvedimenti rettorali possono disporre esoneri parziali o totali del Contributo Universitario e sono atti definitivi.</p> <p>2. A seguito di istanza al Magnifico Rettore, possono essere assunti provvedimenti specifici relativi al versamento del contributo universitario (proroghe termini</p>	idem

<p>di scadenza; rateizzazioni; esoneri parziali/totali), soppesati sulla base delle effettive esigenze dei singoli studenti con la concessione di agevolazioni correlate alla gravità della situazione personale o familiare, debitamente documentata.</p> <p>Di tali agevolazioni è possibile usufruire una sola volta nel corso della carriera universitaria, fatti salvi casi di gravità eccezionale, debitamente documentati.</p> <p>In caso di rateizzazione, lo studente è tenuto a rispettare il piano di rientro stabilito. Il mancato rispetto dei termini sottesi alla concessione del beneficio implica la revoca del beneficio stesso.</p> <p>3.Le modalità di presentazione delle istanze sono reperibili alla pagina web dedicata</p>	
<p>Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri</p> <p>1.Nel caso di convenzioni, protocolli d'intesa e progetti con altri Atenei, anche stranieri, si possono prevedere deroghe concernenti gli importi della contribuzione studentesca, le classi di esonero, l'attribuzione di premi, le modalità di pagamento, tenendo conto di quanto deliberato dalle strutture didattiche proponenti nel caso di diversa allocazione interna della contribuzione.</p>	idem
<p>Art. 31 – Informativa</p> <p>1.In costanza di quanto previsto dalla PARTE I, punto 4, del presente Regolamento, l'Ateneo può trasmettere informazioni suppletive agli studenti quali promemoria o richieste inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari. Tali comunicazioni sono inviate esclusivamente tramite:</p> <p>a.l'indirizzo mail indicato dallo studente o assegnato allo stesso dall'Università al momento dell'iscrizione;</p> <p>b.il numero di cellulare indicato dallo studente al momento dell'iscrizione. Tali recapiti costituiscono "canale ufficiale di comunicazione", come indicato nella "Guida dello Studente", che gli studenti sono tenuti a conoscere ai sensi dell'art.17 del Regolamento per gli Studenti. In caso di variazione del numero di cellulare o dell'indirizzo mail di cui al paragrafo precedente, è cura dello studente apportare le necessarie modifiche alla propria anagrafica accedendo alla pagina web dedicata. Non sono accolte richieste volte a ottenere prestazioni tardive/proroghe scadenze inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari motivate, da parte dello studente, dalla mancata ricezione delle comunicazioni dell'Università di cui al precedente paragrafo, per problemi tecnici di ricezione o per obsolescenza dei canali ufficiali di comunicazione.</p> <p>2.I termini di scadenza indicati nel presente Regolamento si intendono riferiti al calendario comune in uso.</p>	idem
<p>Art. 32 –Disposizioni transitorie e rinvio</p> <p>1.Nelle more dell'attivazione del conto corrente virtuale di cui al precedente art. 23, gli importi a credito sul conto corrente virtuale saranno rimborsati direttamente allo studente.</p> <p>2.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e relativo allegato, si applica la normativa di riferimento vigente.</p>	idem
<p>(1) Legge n.232/2016, comma 252 (2) D.P.R. 26 ottobre 1972n. 642 (3) D.P.C.M.5dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche (4) Regolamento per gli studenti, art.8.6 (5) D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 2 (6) D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 3 (7) D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 4 (8) Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n.722 (9) Legge n. 549/1995 (10) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 7 (11) D.P.C.M.9 aprile 2001, art. 13, comma 5</p>	idem

(12)D.M. 270/2004, art. 5, comma 2 (13)Regolamento per gli studenti, art.15 (14)D.M. 270/2004, art. 6.2	
---	--

SA_18 07 2023_Pratica n. 101_All 3_Regolamento Contr studentesca modifiche 2023-24.docx

./.